

# **GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**



**RELAZIONE ATTIVITÀ**

**ANNO 2024**

**GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

**RELAZIONE ATTIVITÀ**

**ANNO 2024**

Relazione al Consiglio e alla Giunta regionale del Piemonte  
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) e dell'art. 11 della L.R. 31 del 9 dicembre 2009

Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di Garanzia

Direttore

Michele Pantè

Settore Difensore civico e Garanti

Dirigente

Nicola Princi

Funzionari del Settore

Emanuela Borzi, Viviana Loredana Bruno, Stefano Cariani, Antonio De Lucia, Regina Fano,  
Maria Grazia Giuliani, Ilaria Gritti, Marita Gugliermetti, Anna Mancuso, Alda Mignosi,  
Simonetta Morreale, Barbara Serenella Resta, Sabrina Scaduto

La relazione è pubblicata sul sito del Garante all'indirizzo

<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-adolescenza>

La relazione viene inviata ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Piemonte

## Sommario

INTRODUZIONE .....	1
<b>PARTE PRIMA</b>	
1. LE SEGNALAZIONI .....	7
1.1 I Dati e i grafici .....	7
1.2 Le principali tipologie di segnalazioni ricevute.....	10
1.2.1 L'affidamento e l'adozione; il diritto del minore alla continuità affettiva .....	10
1.2.2 La bigenitorialità e l'interferenza della conflittualità genitoriale.....	20
2. I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI .....	27
2.1 La cornice normativa .....	27
2.2 Il networking.....	30
2.2.1 La Convenzione di Cooperazione per la tutela dei Minori stranieri non accompagnati.....	30
2.2.2 Protocollo di Intesa tra il Presidente per il Tribunale dei minorenni del Piemonte e la Valle d'Aosta e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte.....	32
2.2.3 Protocollo d'intesa tra il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Piemonte e il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti per la realizzazione del progetto FAMI 1038 Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017 .....	32
2.3 L'attività del Garante: le segnalazioni .....	33
2.3.1 Criticità nelle procedure di accertamento dell'età.....	34
2.3.2 Criticità nell'ottenere documenti di riconoscimento/permessi di soggiorno .....	36
2.4 Le criticità relative all'attività di Tutela .....	37
2.5 Le pubblicazioni .....	38
2.5.1 Rapporto 2023 dell'Osservatorio interistituzionale sulle persone straniere .....	38
2.6 La sensibilizzazione sull'istituto della tutela volontaria .....	39
2.7 I MSNA e le tutele.....	40
2.7 I tutori volontari .....	50
2.7.1 La selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari .....	50
2.7.2 L'XI edizione del corso di formazione .....	50
2.7.3 Le azioni di accompagnamento, sostegno e formazione ai tutori già nominati.....	52
2.7.4 I gruppi di mutuo aiuto.....	52
2.7.5 I seminari di aggiornamento e formazione continua per tutori volontari e professionisti .....	53
2.7.6 Il monitoraggio della tutela volontaria .....	57
3. LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA.....	67

## PARTE SECONDA

4.	IL DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE .....	73
4.1	Alcuni dati relativi alla sanità piemontese .....	73
4.2	Le persone di minore età in carcere.....	79
5.	IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALL'EDUCAZIONE .....	83
5.1	I dati relativi all'obbligo formativo e al complessivo quinquennio della secondaria di I grado	83
6.	LE PERSONE DI MINORE ETÀ CON DISABILITÀ .....	89
6.1	La Collaborazione con il Difensore Civico regionale, in qualità di Garante per il diritto alla salute, sul tema della presa in carico dei minori con disabilità.....	89
6.1.1	La visita neuropsichiatrica infantile, quale presupposto per avviare la presa in carico del minore con disabilità.....	89
6.1.2.	Le segnalazioni pervenute agli Uffici. I rilievi dei Garanti. ....	92
6.2	La collaborazione con il Difensore Civico in materia di assistenza scolastica .....	93
6.2.1	La normativa in materia di assistenza scolastica .....	93
6.2.2.	La segnalazione pervenuta agli Uffici.....	97
6.2.2	I rilievi degli Organi di Garanzia .....	98
6.3	La collaborazione del Difensore Civico sul tema dell'accesso alle prestazioni sociali per figli a carico .....	99
6.3.1	La normativa in materia di Assegno Unico Universale.....	99
6.3.2	Le segnalazioni pervenute agli Uffici.....	100
6.3.3	I rilievi dei Garanti .....	100
7.	LE PERSONE DI MINORE ETÀ E LE RELAZIONI FAMILIARI .....	103
7.1	I dati demografici.....	103
7.2	La partecipazione a tavoli regionali.....	114
7.2.1.	Il Tavolo tecnico regionale prevenzione bullismo e cyberbullismo.....	114
7.2.2	Tavolo di lavoro revisione requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture residenziali e semi residenziali per minori .....	116
7.3	Le persone di minore età fuori famiglia .....	117

## INTRODUZIONE

Questa è la mia prima relazione al Consiglio della Regione Piemonte in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ringrazio per la fiducia l'assemblea regionale che il 23 dicembre 2024 mi ha dato mandato di svolgere questo importante e delicato compito. Ho cercato di riassumere l'attività svolta nel 2024 dalla Garante che mi ha preceduto. Pertanto, rivolgo un sentito ringraziamento alla Garante Ylenia Serra che mi ha preceduto, per l'ottimo lavoro svolto. Nella relazione ho tracciato alcune delle principali linee di intervento sulle quali ho deciso di lavorare nel corso complessivo del mio mandato. I miei ringraziamenti vanno, inoltre, a tutto il personale del settore, e in particolare al Dirigente Dott. Nicola Princi per la collaborazione data in questi primi mesi. Approfitto di questa relazione per segnalare che, a mio avviso, per il carico di lavoro che grava sul Garante per l'infanzia, c'è una grave carenza di personale; ritengo che una nuova risorsa permetterebbe di velocizzare le istruttorie relative alle segnalazioni e consentirebbe di porre in essere nuove attività volte alla difesa e alla promozione dei diritti dei minori sul territorio regionale.

La presente relazione è strutturata in due parti: la prima riguarda le varie segnalazioni, i MSNA minori stranieri non accompagnati e la diffusione dei diritti dell'infanzia. La seconda parte, suddivisa in cinque sezioni, riguarda il diritto alla salute e al benessere, il diritto all'istruzione e all'educazione, il diritto all'ascolto e alla partecipazione, la collaborazione con il difensore civico, le persone di minore età e le relazioni familiari, le persone di minore età e il mondo della comunicazione.

I primi due capitoli della prima parte sono relativi alle segnalazioni e ai minori stranieri non accompagnati e forniscono una disamina dell'intero anno 2024. Ho cercato di dare un riscontro il più possibile fedele ed esaustivo dell'attività svolta dall'ufficio nel corso dell'intero anno. Il capitolo delle segnalazioni si riferisce appunto all'attività di ricezione ed esame delle questioni poste all'attenzione dell'Ufficio del Garante da parte di genitori, insegnanti, associazioni, persone di minore età, enti pubblici e privati, attraverso le quali detti soggetti sottopongono questioni e situazioni in cui i diritti delle persone di minore età si assumono essere stati violati o quantomeno trascurati. In detto capitolo, pertanto, ho riportato i dati e i conseguenti grafici relativi alle

caratteristiche delle segnalazioni in sé, dei soggetti rivoltisi all'ufficio e della problematica lamentata. Il secondo capitolo, relativo ai minori stranieri non accompagnati, è legato principalmente all'attività di individuazione, selezione e formazione dei tutori volontari; funzioni che, come noto, sono state introdotte dall'art. 11 della Legge 47 del 2017, che ha per l'appunto conferito ai garanti regionali – con ciò, per la prima volta, riconoscendone ufficialmente il ruolo – questo delicato e importante compito, per il cui adempimento l'Ufficio ha sottoscritto la Convenzione di Cooperazione, avente quali partners Consiglio Regionale del Piemonte, Regione Piemonte, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Autonoma Valle d'Aosta, ANCI Piemonte, Università degli Studi di Torino (Dipartimenti di Giurisprudenza, Psicologia e Culture, Politica e Società), Università del Piemonte Orientale (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali), Compagnia di San Paolo, Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e di Cuneo, Associazione di promozione sociale Tutrici e tutori volontari di MSNA Piemonte e Valle d'Aosta.

In detto capitolo, attraverso le relazioni di alcuni tra i numerosi soggetti che cooperano in sinergia, ho inteso rendere un quadro il più possibile completo dell'attività svolta dall'ufficio, sia per la formazione dei tutori, sia per il loro sostegno post nomina e per gli aggiornamenti diretti ai medesimi e agli operatori dei settori delle politiche sociali e dell'accoglienza, riservando infine uno spazio ad alcune progettualità in corso, in cui l'ufficio è stato coinvolto. Il terzo capitolo della prima parte attiene alla diffusione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La seconda parte della relazione è un approfondimento della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, la cui applicazione sul territorio rappresenta il cuore dell'attività svolta dal Garante. Ho esaminato alcuni di questi diritti, partendo dal dato normativo della Convenzione stessa. Ho trattato nello specifico alcuni ambiti del diritto alla salute e al benessere del minore, del diritto all'istruzione e all'educazione, del diritto all'ascolto e alla partecipazione delle persone di minore età, della collaborazione con il difensore civico nel trattare congiuntamente alcune pratiche, delle relazioni familiari e della comunicazione.

Sin dall'inizio del mio incarico, ho potuto prendere contezza dell'importanza e della delicatezza del ruolo assegnato al Garante e della molteplicità delle funzioni attribuitegli. In generale, in questi primi mesi del mio mandato sto cercando di mantenere e migliorare ove necessario le prassi in

essere, sono costantemente alla ricerca di nuove vie per rendere più efficace l'azione del Garante. In particolare, secondo l'indicazione della l.r. 31/2009, art.2, lettera g), voglio concorrere in modo maggiore, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698.



# PARTE PRIMA



## **1. LE SEGNALAZIONI**

È proseguita nel corso del 2024 l'attività relativa alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni riguardanti i casi di violazione o di rischio di violazione dei minori e degli interessi dei minori (art. 2 lett. j) l.r. 31/2009), che si svolge nell'ambito della cornice delle linee guida nazionali elaborate nel 2017 in sede di Conferenza dei Garanti al fine di definire regole e procedure uniformi e condivise per la corretta e tempestiva presa in carico delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali.

### **1.1 I Dati e i grafici**

Nel 2024 sono pervenute all'ufficio n. 82 richieste di intervento della Garante, delle quali n. 8 trattate in forma congiunta con il Difensore Civico (6 pervenute in prima istanza presso l'Ufficio della Garante per l'infanzia e 2 presso quello del Difensore Civico), ripartite per i seguenti macro-argomenti.

- n. 26 relative a doglianze nei confronti del servizio sociale che ha la presa in carico del minore e del nucleo familiare, compresa l'eventuale contestazione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria in merito alle disposizioni che incidono all'interno dei rapporti familiari, per esempio questioni legate all'affidamento ecc...);
- n. 23 relative a problematiche riscontrate nell'attività di tutela dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- n. 7 in ordine a problematiche connesse con l'adozione e/o l'affidamento di minori;
- n. 5 relative a criticità nelle strutture che ospitano minori (comunità, nidi);
- n. 6 per problemi attinenti al diritto allo studio, al trasporto e all'assistenza dei minori con disabilità;
- n. 6 in ordine a criticità nell'esercizio del diritto allo studio e alla formazione;
- n. 1 per contenuti impropri, inopportuni o lesivi nel contesto di materiali a diffusione pubblica;
- n. 8 attinenti a tematiche diverse da quelle sopra indicate.

In considerazione della complessità di molti fascicoli, all'interno dei quali coesistono richieste di intervento per molteplici problematiche, si dà atto che i presenti numeri danno conto della criticità prevalente.

Si segnala inoltre la dichiarata improcedibilità di 11 delle menzionate istanze per mancanza di elementi utili all'istruttoria, a seguito di inesitato sollecito all'invio della documentazione richiesta.

Per quanto attiene alle segnalazioni trattate congiuntamente con l'Ufficio del Difensore Civico, di cui dettagliatamente al capitolo 6, si evidenzia che queste hanno riguardato prevalentemente:

- la presa in carico dei minori con disabilità da parte dei servizi sanitari;
- l'assistenza scolastica dei minori con disabilità;
- l'accesso alle prestazioni sociali per i minori a carico.


Si rimanda al capitolo successivo la disamina delle segnalazioni riguardanti i Minori stranieri non accompagnati (MSNA), in particolar modo incentrate su:

- la procedura dell'accertamento dell'età anagrafica;
- l'ottenimento del permesso di soggiorno.

Infine, si dà atto della necessità di trattazione di un consistente numero di fascicoli aperti negli anni 2021, 2022 e 2023, dei quali non si ravvisa ancora l'opportunità di disporre la chiusura.


<b>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</b>	<b>N.</b>
Doglianze nei confronti del servizio sociale che ha la presa in carico del minore e del nucleo familiare	26
Criticità nell'ambito dell'attività di tutela di MSNA	23
Problematiche connesse con l'adozione e/o l'affidamento di minori	7
Criticità in comunità o nidi	5
Problemi attinenti al diritto allo studio, al trasporto e all'assistenza dei minori con disabilità	6
Criticità nell'esercizio del diritto allo studio e all'educazione	6
Contenuti impropri, inopportuni o lesivi nel contesto di materiali a diffusione pubblica	1
Altro	8
<b>Totale</b>	<b>82</b>

**OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE IN % SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE**




Provincia di provenienza della segnalazione	Criticità generali	Criticità nell'attività di tutela dei MSNA	Totale
AL	4	3	7
AT	5	3	8
BI	3	0	
CN	2	2	4
NO	7	0	7
TO	27	12	39
VC	6	2	8
VCO	1	0	1
interesse generale/NP	4	1	5
<b>Totale</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>82</b>

#### SEGNALAZIONI PERVENUTE SU BASE TERRITORIALE



Tipologia del soggetto segnalante	N.
Associazioni	2
soggetto anonimo	2
soggetto minorenni	2
istituzione pubblica	2
Cittadini	3
Nonni	3
genitori affidatari	5
legale della madre/del padre/di entrambi i genitori	8
tutori/ex tutori di MSNA	23
madre/padre/entrambi i genitori	32
<b>Totale</b>	<b>82</b>



## 1.2 Le principali tipologie di segnalazioni ricevute

Di seguito l'illustrazione di alcune segnalazioni oggetto di istruttoria, suddivise per macro-argomenti.

### 1.2.1 L'affidamento e l'adozione; il diritto del minore alla continuità affettiva

Anche nel 2024 numerose segnalazioni hanno riguardato doglianze verso i Servizi sociali e sanitari; tra queste alcune sono pervenute da parte di famiglie affidatarie.

Si ricorda che per "servizi sociali" si intendono tutti i soggetti preposti all'erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della propria vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché in sede di amministrazione della giustizia

(cfr. art. 128, comma 2, D. lgs 112/98 come richiamato dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 1/2004). Tali servizi possono essere erogati sia all'interno di strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, sia al di fuori di queste, per esempio in ambito familiare esterno a quello del minore. In merito a quest'ultima ipotesi si vuole qui brevemente tratteggiare l'istituto dell'affidamento familiare. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 184 del 1983, *“Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”*.

*“L'affidamento previsto dagli artt. 2 e ss. della legge suddetta prevede che un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia inserito in un diverso nucleo (una famiglia, preferibilmente con figli minori, o una persona singola, o, in mancanza di tali possibilità, una comunità di tipo familiare) in grado di assicurargli - per il tempo necessario affinché la propria famiglia di origine possa tornare in grado ad occuparsi di lui, anche grazie all'intervento ed al sostegno delle istituzioni a ciò preposte - il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno anche tenendo conto delle indicazioni dei genitori quando per questi ultimi non sia stata pronunciata la decadenza o la limitazione della relativa responsabilità”<sup>1</sup>.*

Si distingue tra affidamento consensuale (quando vi è l'accordo dei genitori del minore con i servizi) e l'affidamento giudiziale (disposto con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria), che rappresenta nella pratica la maggioranza dei casi di affidamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della predetta legge, *“nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni (...). Il servizio sociale locale (...) è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza”*.

---

<sup>1</sup> Cfr. Cassazione 36092 del 9 dicembre 2022.

La Suprema Corte ha precisato che *“Il presupposto legittimante il ricorso a tale istituto, dunque, è soltanto la carenza di un ambiente familiare di origine idoneo a soddisfare le descritte esigenze del minore (in quest'ottica, dunque, si giustifica anche la definizione - che si rinviene pure nella giurisprudenza di questa Corte - di affidamento extrafamiliare dell'istituto in esame, cioè come affidamento del minore ad una famiglia evidentemente diversa da quella sua originaria): situazione, quindi, affatto diversa da quella, ben più grave, che ne impone l'apertura del procedimento diretto alla dichiarazione del suo stato di adottabilità, da individuarsi, come è noto, nell'accertata situazione di abbandono del minore stesso, perché privo "di assistenza morale e materiale dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio" (cfr. art. 8, comma 1)<sup>2</sup>.*

Altro e diverso istituto è quello dell'adozione che è lo strumento applicabile al minore che si trovi in situazione di abbandono, perché *“privo di assistenza morale e materiale dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio" (cfr. art. 8, comma 1).*

I due istituti sono distinti, avendo finalità e procedure differenti.

Il procedimento che conduce all'adozione di un minore prevede due fasi distinte, entrambe di competenza del Tribunale per i Minorenni (del distretto nel quale si trova il minore) e sono disciplinate dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149:

a) una riguarda soltanto il bambino e si chiude con la dichiarazione di adottabilità;

b) l'altra, cronologicamente successiva, coinvolge anche gli aspiranti genitori e, a seguito di una valutazione della loro idoneità, può condurre all'affidamento preadottivo ed all'adozione legittimante.

Una variante dell'adozione è la c.d. adozione mite, che tra origine da orientamento giurisprudenziale che negli anni si è consolidato e che, come precisato dalla Suprema Corte<sup>3</sup>, rinviene il suddetto istituto nella legge n. 184 del 1983, art. 44 lettera d), (adozione in casi particolari) che dispone: *“i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni*

---

<sup>2</sup> Cfr. Cassazione 36092 del 9 dicembre 2022.

<sup>3</sup> Cfr. Cassazione 35840 del 22 novembre 2021.

di quell'art. 7 comma 1" quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, da intendere come "clausola di chiusura del sistema".

Tale forma di adozione si struttura in modo nettamente differente - quanto a presupposti e quanto a effetti - dall'adozione c.d. piena o legittimante. In particolare, se quest'ultima è costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, quella ex art. 44 lett. D), crea, invece, un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. Siffatto modello sembra in modo particolare adattarsi ai casi di abbandono "semipermanente o anche ciclico", in cui alla sussistenza di una pur "grave fragilità genitoriale" si associa pur tuttavia la permanenza di un "rapporto affettivo significativo": sì da manifestare opportuno, sempre nel prioritario interesse del minore, che all'accoglienza nella nuova famiglia si accompagni la "permanenza di rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine".<sup>4</sup>

Da quanto indicato dalla giurisprudenza il ricorso all'adozione legittimante (ossia quella "tradizionale" espressamente disciplinata dal legislatore) deve essere considerata misura di ultima istanza, a cui si perviene solo qualora non si ravvisi alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici, invece, qualora permanga un solido rapporto affettivo è preferibile l'applicazione delle adozione mite, che non interrompe il rapporto tra genitori e figli e tra fratelli e sorelle.

Pertanto, secondo la Cassazione "il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d), della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro. Ciò non toglie che, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è possibile verificare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, fino ad escludere lo stato di abbandono, lasciando che, comunque, venga previsto, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione minore. La possibilità di valutare la scelta di un'adozione mite, in luogo di quella piena, presuppone,

---

<sup>4</sup> Cfr. Cassazione 35840 del 22 novembre 2021.

*dunque, l'accertamento dell'insussistenza di un vero e proprio stato di abbandono del minore. Lo stato di abbandono ricorre allora quando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico, indispensabili allo sviluppo e la formazione della sua personalità (del minore) senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio. L'adozione mite è applicabile nei casi di c.d. semi-abbandono o disagio del minore, ovvero per i minori i cui genitori siano presenti ed affettuosi, che sappiano quindi offrire un solido rapporto affettivo ma che si trovino in uno stato di fragilità (ad esempio economica) tale da non poter garantire la totale cura dei figli e, pertanto, carenti o comunque inadeguati a svolgere il proprio ruolo genitoriale in maniera adeguata alle esigenze dei figli, (art. 44 lett. D), legge 184/1983".<sup>5</sup>*

Considerata la delicatezza della tematica e le segnalazioni ricevute da questo Ufficio, merita anche di essere approfondita la differenza tra gli istituti dell'affidamento del minore (Titolo I-bis, della L. n. 184 del 1983, artt. 2-5), dell'affidamento preadottivo (Titolo II, capo III, artt. 22 e ss. della medesima legge) e di quello, denominato, indifferentemente, come affido, adozione o collocamento a rischio giuridico (riconducibile all'art. 10, comma 3, inserito nel Titolo II, capo II).

Quest'ultimo istituto, di matrice giurisprudenziale, *"si presenta, a sua volta, a ben ragionare (nella peculiare ipotesi in cui il minore sia collocato presso una famiglia, piuttosto che - come pure è possibile, giusta l'art. 10, comma 3, della legge de qua - in una comunità familiare), come una sorta di anticipazione dell'affidamento preadottivo seppure nell'incertezza dell'esito del procedimento di adozione. Invero, prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia definitiva, il minore può essere collocato, in via provvisoria, presso una famiglia di aspiranti all'adozione che abbia dato disponibilità anche a tale tipo di fattispecie (nelle già citate varie denominazioni che ad essa sono state attribuite) cd. a rischio giuridico. Durante il periodo di collocamento provvisorio, alla coppia sono riconosciuti i poteri/doveri propri degli affidatari. Se, nel corso del medesimo periodo, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore diviene definitiva, può essere pronunciato l'affidamento preadottivo e, in tal caso, l'arco temporale di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell'anno di affidamento preadottivo il cui decorso è necessario per pronunciare la definitiva sentenza di adozione. Se,*

---

<sup>5</sup> Cfr. Cassazione 12977 del 13 maggio 2024.

*viceversa, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità viene revocata, il collocamento provvisorio non può in alcun modo evolvere in affidamento preadottivo.*

*Affido preadottivo e collocamento provvisorio, dunque, sono due misure molto diverse che solo in pochi casi "entrano in contatto": in particolare, ciò avviene quando un minore collocato provvisoriamente presso una famiglia affidataria diventa adottabile ed inizia quindi il periodo di affidamento preadottivo presso la stessa famiglia che l'ha accolto, qualora quest'ultima sia disposta ed idonea ad adottarlo.*

*Il descritto istituto denominato, indifferentemente, come affido a rischio giuridico o adozione a rischio giuridico o collocazione (o collocamento) a rischio giuridico, si riferisce, in definitiva, ad un provvedimento disposto nell'esclusivo interesse del minore, finalizzato a contenere i tempi di sua permanenza in comunità (una volta accertato lo stato di abbandono della L. n. 184 del 1983 ex art. 8, comma 1) ed i danni che ne possono derivare. Si tratta, quindi, di una collocazione (da alcuni indicata anche come affidamento) familiare temporanea, diversa, tuttavia, dall'affidamento di cui agli artt. 2-6 della legge suddetta, differenti essendone, come si è riferito, i rispettivi presupposti ed in relazione alla quale sussiste il rischio connesso all'esito dei ricorsi pendenti in corte d'appello ed eventualmente, dopo, in Cassazione sulla sentenza del tribunale che ha accertato e dichiarato lo stato di adottabilità del minore. In altri termini, la complessità del sistema delle impugnazioni ed i tempi della giustizia del nostro Paese possono comportare una dilatazione dei tempi di definizione della condizione giuridica del minore, il cui procedimento per l'accertamento del suo stato di adottabilità può durare molto tempo, non di rado persino anni. In attesa della definitiva conclusione del procedimento di adottabilità, per evitare al minore le conseguenze negative di un ricovero in comunità, il tribunale per i minorenni può decidere di affidare il bambino ad una coppia scelta fra quelle in possesso dei requisiti per l'adozione, che abbia manifestato la disponibilità a questo particolare tipo di collocamento familiare (cfr. il già riportato art. 10, comma 3, della L. n. 184 del 1983 secondo cui il Tribunale per i minorenni "può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compreso il collocamento temporaneo presso una famiglia"). Ove la corte d'appello (o la Corte di cassazione) confermino la sentenza di primo grado, l'affidamento a rischio giuridico si trasforma in affidamento preadottivo della durata di un anno, all'esito del quale può essere resa la sentenza di adozione legittimante. Se, invece, venga accolta l'impugnazione dei genitori o dei parenti e sia*

*revocato lo stato di adottabilità, il tribunale per i minorenni dovrà individuare la migliore collocazione per il bambino.*

*È palese, allora, che la collocazione (o affidamento) cd. a rischio giuridico si pone come un rimedio escogitato dalla giurisprudenza al fine di limitare i potenziali effetti dannosi per il minore dovuti ai tempi non sempre celeri della conclusione del procedimento di adozione. Essa comporta, peraltro, che il minore stesso potrebbe rientrare nella sua famiglia di origine, con la quale, comunque, egli può mantenere rapporti incontrando i familiari in luoghi adeguati alla presenza di un operatore.*

*È intuitivo, infine, che alla coppia la quale si renda disponibile ad affrontare il suddetto rischio giuridico è richiesta, oltre all'idoneità all'adozione, un quid pluris, rispetto ai requisiti minimi previsti per adottare. La stessa deve valutare la propria attitudine alla gestione di situazioni emotivamente peculiari protratte nel tempo, che presuppongono la capacità di: i) stabilire con il minore un rapporto affettivo, nonostante l'incertezza sull'esito della procedura e la non prevedibilità dei suoi tempi di definizione; ii) mantenere atteggiamenti non giudicanti nei confronti della famiglia di origine del minore medesimo; iii) stabilire un rapporto di collaborazione reciproca con operatori e istituzioni; iv) accettare le possibili regressioni del minore al rientro dalle visite in luogo neutro.”<sup>6</sup>*

Nel mese di ottobre 2015, è stata approvata la legge 173/2015 che, nel modificare la legge 184/1983, dispone che:

- a) L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. Pertanto, la norma prevede che spetta al Tribunale per i Minorenni convocare gli affidatari nel corso dei suddetti procedimenti, disponendo che il mancato ascolto rende nullo il procedimento. Tale rilevante conseguenza dal punto di vista processuale mira a garantire che l'ascolto – di cui viene quindi riconosciuto un elevato valore – venga effettivamente svolto. Pur essendo obbligatorio l'ascolto degli affidatari, questi non assumono il ruolo di “parte processuale” che spetta ai legali rappresentanti dei genitori, a quelli del minore, al tutore e al Pubblico Ministero minorile.

---

<sup>6</sup> Cass. 36092/22.

- b) Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento. Si vuole in tal modo assicurare la continuità delle positive relazioni maturate tra gli affidatari e il minore durante l'affidamento.
- c) Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile, in presenza di specifiche situazioni quali i legami affettivi significativi e il rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria, in presenza di comprovata impossibilità di trasferimento in altra famiglia, eccezionalmente l'affidamento può trasformarsi in adozione del minore affidato, se gli affidatari che lo accolgono hanno i requisiti per l'adozione richiesti dalla legge.
- d) Nel caso in cui il minore diventi orfano nel corso di un affidamento, anche l'affidatario può richiederne l'adozione.
- e) Il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento, è ascoltato nei procedimenti che lo riguardano.
- f) Nel caso non sia opportuno il mantenimento dei rapporti con gli affidatari il Servizio dovrà segnalare le eventuali ragioni ostative al T.M., affinché disponga l'interruzione della continuità in via definitiva o temporanea.
- g) Nel caso di adozione, gli operatori dei Servizi che hanno seguito gli affidatari e l'affidato e quelli che seguono gli aspiranti genitori adottivi predispongono le modalità di conoscenza e di inserimento graduale del minore nella nuova famiglia e di mantenimento dei rapporti successivi fra gli ex affidatari e il minore ove ciò sia nel suo interesse.

Per inquadrare correttamente la tematica, è opportuno citare che in data 8 febbraio 2024 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee di indirizzo per l'affidamento familiare; nello specifico sono state riviste e aggiornate al mutato quadro normativo le precedenti linee risalenti al 2012/2013, alla luce della legge 47/2017 "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*" di tutela dei diritti dei minorenni migranti soli, della già citata Legge 173/2015 e della Legge 206/2021 e successivo D.lgs. 149/2022 (la cosiddetta Legge Cartabia) che modifica anche il sistema della giustizia minorile in ambito civile (riforma processuale e ordinamentale). È stata altresì un'importante occasione per rivedere il complesso

sistema di accoglienza alla luce delle sperimentazioni e delle buone prassi che lo stesso sistema è stato in grado di proporre e per valorizzare il ruolo dei territori/comunità locali, tenuto conto degli enti locali/ambito territoriale sociale quale luogo *“titolare nella pianificazione dei servizi sociali”*. In tale contesto si inquadra anche il riconoscimento esplicito dell'affido familiare quale evento di responsabilità individuale e collettiva riconoscendo il ruolo delle associazioni familiari e delle reti di famiglie, laddove si afferma che *“l'affidamento familiare affonda le sue radici nella comunità locale che è co-responsabile insieme al sistema dei servizi sociali territoriali della cura del bambino e della sua famiglia”*.

Brevemente, e solo accennati, alcuni degli altri elementi significativi: il principio della riunificazione familiare quale aspetto necessario/obbligatorio in fase progettuale unitamente agli interventi di riattivazione delle capacità genitoriali attraverso anche la riconosciuta competenza in tale ambito delle stesse comunità di accoglienza; la promozione degli affidi preventivi recuperando la funzione dell'affido quale sostegno al minore e alla sua famiglia d'origine; la cura nel sostenere l'affido a favore di minorenni migranti soli, minorenni con disabilità, nonché un'attenzione particolare alle modalità, alle forme e all'adeguatezza dimostrata dell'affidamento familiare nel caso di orfani vittime di crimini domestici.

È inoltre opportuno segnalare come le Linee di indirizzo richiamino in modo esplicito, ancora una volta, il diritto all'ascolto e alla partecipazione e l'uso di strumenti adeguati allo scopo, evidenziando un'attenzione importante su informazione e accoglienza a favore dei minorenni vittime di violenza, compresa quella assistita, così come rinforzino la centralità del progetto individuale e dei percorsi di avvio all'autonomia senza forzatura sul rientro in famiglia d'origine ma prevedendo per i minorenni in affido familiare – *laddove il rientro in famiglia può non essere possibile/opportuno neppure al raggiungimento della maggiore età* – possibilità di sostegno alla crescita anche oltre il 21 anno (proseguo amministrativo) e fino a 25 anni *per consentire il completamento dell'istruzione universitaria o professionale per un migliore ed efficace percorso verso l'autonomia*.

Da ultimo, pare significativo segnalare che le Linee di indirizzo richiamano la necessità di *garantire un nucleo minimo di base di contenuti interdisciplinari sulle linee di indirizzo da introdurre nei corsi di studio universitari triennali e magistrali*.

Nei casi a questo Ufficio pervenuti, accade che il segnalante lamenti una carenza di sostegno nel periodo di affidamento, ad esempio nelle esigenze di approfondimento sanitario del minore.

In altre parole, gli affidatari lamentano che la presa in carico dei Servizi non avverrebbe nel pieno rispetto del dettato normativo e rilevano la carenza di una comunicazione adeguata da parte del Servizio sociale competente (cfr. art. 4 e seguenti l. n. 184/1983) su quanto stabilito nel dispositivo del provvedimento di affidamento riguardante il minore da loro accolto, comunicazione essenziale per svolgere adeguatamente il loro ruolo nell'ambito del progetto di affidamento.

Alla luce di quanto succintamente illustrato, un caso che ha portato l'istante a chiedere l'intervento della figura di garanzia ha riguardato l'assenza di progettualità, in concreto, da parte del Servizio e la relativa mancanza di supporto nella cura del minore che presentava serie problematiche, cui gli affidatari hanno fatto fronte da soli, in assenza di una rete integrata nell'interesse del minore. Ulteriormente, il segnalante si doleva dello scarso sostegno nel passaggio del minore ad altra famiglia affidataria, che si sarebbe verificato con modalità eccessivamente rapide e come tale non rispondenti alle esigenze del minore, e senza il rispetto dei principi di cui alla continuità affettiva.

Un altro caso ha riguardato la segnalazione di alcune presunte irregolarità del Servizio nella gestione di un affidamento inerente un neonato, che ha portato gli affidatari a presentare segnalazione presso altri competenti istituzioni affinché fosse fatta chiarezza sulla vicenda del ritenuto mancato rispetto della normativa, per far accertare le modalità attuative della fase del passaggio del minore alla famiglia adottiva e per evidenziare la mancata attuazione delle disposizioni sulla continuità affettiva in merito al mantenimento dei rapporti del minore, una volta concluso l'affidamento, con gli affidatari che l'avevano in precedenza accolto, tenuto conto dell'inserito in affidamento familiare quale collocazione "ponte", in vista dell'inserimento presso una famiglia valutata idonea per la futura eventuale adozione.

In un ulteriore caso, l'istante si è rivolto alla figura di garanzia per segnalare la mancanza di prosecuzione dei rapporti tra i minori e il nucleo familiare biologico, a fronte di una sentenza del Tribunale per i Minorenni che dichiarava adottabili i bambini e, al contempo, disponeva il mantenimento dei rapporti con i genitori e la nonna materna di origine.

In tutte queste ipotesi, così come generalmente nella trattazione delle segnalazioni, l'Ufficio ha agito parallelamente su due fronti: ove competente, ha svolto istruttoria per meglio comprendere la singola e specifica vicenda, concludendo i relativi procedimenti con apposite raccomandazioni ai

servizi coinvolti; sul piano generale, facendosi portavoce delle questioni segnalate nei competenti gruppi di lavoro regionali che, soprattutto negli anni 2023-2024, hanno riguardato espressamente la tematica dell'affidamento e le relative linee guida.

L'Ufficio - preso atto delle segnalazioni ricevute e delle relative istruttorie, nonché di quanto emerso nel corso dei numerosi confronti nei tavoli regionali su tali tematiche - riscontra che, sebbene il legislatore abbia con la legge 173/2015 preso atto dell'importanza della salvaguardia della continuità affettiva, in concreto ciò sia spesso di difficile realizzazione, nonostante per il minore le relazioni affettivamente significative abbiano un'importanza fondamentale in quanto determinanti la costruzione dei suoi modelli operativi interni e la qualità della sua crescita psicologica.

L'esperienza maturata sull'argomento dimostra che – ad avviso dei servizi coinvolti e del curatore speciale – in alcuni casi parrebbero non sussistere le condizioni necessarie per realizzare il principio della continuità degli affetti, per cui la separazione - che deve essere preceduta da una approfondita valutazione congiunta - a volte parrebbe essere protettiva nei confronti del minore.

Si osserva, quale elemento di criticità connesso alla tematica dell'affidamento familiare, il disallineamento fra i tempi dei procedimenti giudiziari e le fasi evolutive del minore inserito in affidamento, poiché sovente la lunga permanenza presso la famiglia affidataria dipende in parte dalla tempistica di assunzione di un provvedimento definitivo in ambito giudiziario. Nella realtà si assiste a casi di affidamenti che si protraggono per lunghi periodi, ipotesi cui proprio la legge 173/2015 fa esplicito riferimento (“prolungato periodo di affidamento”).

### 1.2.2 La bigenitorialità e l'interferenza della conflittualità genitoriale

Una parte consistente delle segnalazioni pervenute nel 2024 riguarda l'asserita difficoltà da parte dei segnalanti di esercitare la responsabilità genitoriale. Si tratta di difficoltà o impossibilità rappresentata spesso da un genitore, vale a dire da quello non collocatario, nei casi di separazioni coniugali caratterizzate spesso da conflittualità. Separazioni frequentemente irrisolte, che non hanno trovato possibilità, o volontà di mediazione. Nelle segnalazioni pervenute i Servizi, sociali o sanitari, ai quali, non di rado ciascuno dei coniugi chiede di aderire alle proprie ragioni, vengono accusati di mancare ai loro doveri professionali e di inosservanza della necessaria terzietà.

Si tratta di conflitti che talvolta coinvolgono anche la cerchia parentale e che oscura desideri e sentimenti dei figli, stante reiterato scontro tra gli adulti.

Le segnalazioni motivate da difficoltà di esercizio della responsabilità genitoriale prospettano problematiche multiple. Esse chiamano in causa i Servizi sociali e/o i Servizi di neuropsichiatria infantile delle Asl, talvolta le istituzioni scolastiche, alle quali si rimprovera di ignorare il diritto/dovere del genitore non collocatario di partecipare alla vita scolastica dei figli.

Si rammenta che il principio della bigenitorialità - sancito nella "Convenzione sui diritti dei fanciulli" sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176/1991 - trova riconoscimento nel nostro Paese nella L. 54/2006, che prevede l'affidamento condiviso per i figli di coppie separate anche non sposate.

La bigenitorialità non consiste nel trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva e quindi coinvolgimento di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell'evento della separazione.

La normativa vigente, da ultimo modificata con la c.d. Riforma Cartabia, stabilisce che *"il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"* (art. 337 ter c.c.).

Il regime dell'affido condiviso rappresenta la regola nei casi di rottura dell'unità familiare e, in virtù del diritto alla bigenitorialità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Il giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non sono contrari all'interesse dei figli, in particolare se i medesimi sono raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare; adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare.

Nel rispetto del principio della bigenitorialità la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, per tale ragione, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso

di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente; qualora un genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento e salvo accordi diversi, liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Come innanzi detto, in caso di crisi della famiglia l'affidamento condiviso si pone come regola, ma non sempre tale affidamento, inteso quale applicazione del principio di bigenitorialità, rappresenta la scelta migliore per il minore. Quindi, se non vi sono ragioni gravi, la scelta ricade sull'affidamento condiviso perché l'interesse del minore è mantenere con entrambi i genitori un rapporto sereno ed equilibrato; in caso contrario potrebbe optarsi o per un affido monogenitoriale (o esclusivo) o addirittura per l'affidamento a terza persona.

Pertanto, perché possa derogarsi alla regola sopra illustrata, occorre che uno dei genitori manifesti una evidente carenza o inidoneità educativa o che comunque l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il minore, secondo una valutazione che spetta al giudice e che si articola, da un lato, nell'accertamento in positivo dell'idoneità del genitore affidatario e dall'altro lato nella valutazione in negativo dell'inidoneità educativa dell'altro genitore. Quindi, sulla base del principio di bigenitorialità il giudice - alla luce del complesso delle deduzioni e delle allegazioni delle parti nonché delle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto protetto - se non emergono elementi che inducano a ritenere che il regime dell'affidamento ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c. sia controindicato per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio minore - può disporre l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori.

Passando dal dato normativo al dato fattuale, accade che il legittimo diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, in concreto, non si realizzi poiché la coppia genitoriale non riesce a collaborare, soprattutto se la rottura del rapporto è sfociata in una lite giudiziaria ove sono confluite sofferenze, frustrazioni, e soprattutto rabbia. In quest'ultimo caso accade che i figli possano diventare non solo l'oggetto ma anche lo strumento del conflitto. La conflittualità - a volte già presente nel corso della vita in comune, a volte invece emergente proprio a seguito della separazione e della conseguente necessità di prendere o subire decisioni inerenti la casa familiare, il mantenimento, le modalità di affidamento e di visita del figlio - raggiunge in taluni casi livelli

elevatissimi e i genitori mettono in secondo piano le esigenze di crescita serena dei minori, rimanendo come intrappolati in questa continua “prova di forza” con l’altro, ponendo anche in essere comportamenti di denigrazione, diretti o indiretti, dell’altro genitore.

Nella c.d. Riforma Cartabia, ampio spazio viene riservato alle modalità di supporto e accompagnamento alla nuova emergenza delle separazioni altamente conflittuali.

Tra le misure previste troviamo la valorizzazione della mediazione familiare, la coordinazione familiare<sup>7</sup>, il piano genitoriale<sup>8</sup>, l’affidamento al servizio sociale<sup>9</sup>, la previsione che il Giudice accerti con urgenza le ragioni del rifiuto del minore a vedere un genitore<sup>10</sup>.

\* \* \*

---

<sup>7</sup> Nomina di un esperto su richiesta delle parti – art. 473 bis 26 – il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli. Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte. Come si legge nella relazione illustrativa, questa figura è stata ispirata da nuove prassi di taluni tribunali che si sono sviluppate dalla constatazione della necessità che il giudice della famiglia sia coadiuvato da professionisti esperti in altri saperi, non solo a fini di valutazione ma anche al fine di attuare specifici interventi. La norma prevede la possibilità che il giudice possa nominare quale suo ausiliario un professionista per compiere specifiche attività espressamente demandate qualora necessario alla risoluzione del conflitto familiare o ai fini di ausilio e sostegno alla relazione genitori figli. In queste ipotesi il ricorso a professionisti quali psicologi assistenti sociali o pedagogisti può essere un valido e spesso risolutivo aiuto. Al fine di controllare l’operato del professionista è tuttavia necessario inserirlo in una cornice processuale: nell’ambito del singolo procedimento il professionista verrà nominato ausiliario del giudice nella qualità di esperto in una determinata professione. La norma prevede che a queste figure possa farsi ricorso solo previo assenso di entrambe le parti, in primo luogo per i costi che saranno a carico delle parti e inoltre in considerazione della particolarità degli interventi che con questo strumento vengono attuati e che necessitano della collaborazione delle parti. In caso di opposizione giudice potrà ricorrere agli ordinari strumenti di ausilio quale incarico al servizio socio assistenziale.

<sup>8</sup> Che consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Informazioni utili che permettono al giudice di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite su misura rispetto alla situazione pregressa e alle sue consolidate abitudini.

<sup>9</sup> La norma ha recepito gli orientamenti dapprima consolidatisi innanzi ai TM, e poi recepiti dalla Cassazione, che hanno individuato nell’affidamento ai servizi un importante strumento di sostegno in presenza di carenze in entrambi i genitori tali da rendere necessario un intervento pubblico a tutela del minore. Era necessario dettare regole precise non tanto dei presupposti, quanto delle modalità attuative. L’affidamento ai servizi veniva disposto sia nel caso di minori che rimanevano con i genitori sia in presenza di collocamenti etero familiari. Il fondamento è l’art. 333 c.c., ovvero la presenza di una situazione di pregiudizio. Nella norma è stato rimarcato il principio di gradualità previsto dagli artt. 1 e 2 della Legge 184/83, per sottolineare che l’affidamento all’ente risponde al criterio di stretta necessità e deve seguire ad una sperimentata impossibilità di garantire il benessere del minore attraverso misure di sostegno meno invasive (cfr. relazione illustrativa). Il Giudice, quindi, limita la responsabilità dei genitori, tenendo però conto della loro opinione. Si è prevista l’indicazione della periodicità delle relazioni di aggiornamento e della durata dell’affidamento e l’obbligo per i ss di indicare il responsabile del progetto di affido in modo da consentire a tutti le parti di individuare agevolmente l’interlocutore.

<sup>10</sup> Art. 473 bis 6 c.p.c. Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Tornando al tema centrale di tale paragrafo, scopo dell'affidamento condiviso è tutelare la genitorialità materna e paterna, al fine di mettere al primo posto il benessere dei figli, proteggendoli dagli effetti negativi della rottura della famiglia.

Dalle segnalazioni pervenute l'Ufficio ha avuto modo di riscontrare che sono numerose le situazioni in cui la bigenitorialità, mediante l'affido condiviso, non viene realizzata compiutamente, giacché i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che regolamentano il diritto di visita del genitore non collocatario non vengono attuati a causa del persistere del conflitto tra i genitori su singoli aspetti, anche quotidiani, della gestione della vita del minore, con conseguenze sulla serenità della crescita del medesimo.

A tal proposito, un caso ha riguardato una segnalazione pervenuta da parte di un Servizio sociale, che evidenziava come le dinamiche conflittuali dei due genitori fossero di condizionamento al diritto all'istruzione del minore. Nello specifico il padre, non firmando il nullaosta scolastico, di fatto, impediva il trasferimento del minore presso altra scuola, in tal modo creando un ostacolo amministrativo burocratico, che ha determinato la segnalazione della vicenda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino.

Altro caso ha riguardato un affidamento condiviso disposto con provvedimento giudiziario. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio ha avuto modo di constatare l'acuirsi della conflittualità fra i genitori.

La figura paterna lamentava l'inottemperanza all'attuazione delle disposizioni del giudice, in merito ai tempi di visita e incontro con la figlia, da parte degli operatori sociali e sanitari che riteneva sostenessero la madre riguardo all'ostatività manifestata dalla minore verso il medesimo. Con il persistere delle criticità, che non consentivano una piena realizzazione delle disposizioni del provvedimento giudiziario, il padre è divenuto poco collaborativo con i Servizi di riferimento e, in particolare, nei confronti dell'altro genitore non prestando il consenso affinché la figlia potesse partecipare ad avvenimenti organizzati dalla scuola o dal servizio sociale. Di rimando, la madre si è rivolta all'organo di Garanzia per ovviare alle problematiche venutesi a creare in conseguenza del comportamento paterno e si è rivolta anche al giudice tutelare, al fine di chiedere l'affido esclusivo della minore.

Per cui nell'adottare i provvedimenti relativi ai figli, il Giudice deve perseguire il criterio di esclusivo interesse morale e materiale della prole, che è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e *l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo troverà*

*fondamento sull' idoneità del genitore affidatario e anche sull' inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell' altro genitore, dovendosi privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore<sup>11</sup>.*

Con riferimento ai diritti dei minori coinvolti in tutte le separazioni dei genitori, si rammenta che nel 2018 l' Autorità Garante Nazionale ha realizzato la “*Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori*”, un decalogo che individua diritti di bambini e ragazzi al fine di promuovere la loro centralità nella costruzione del nuovo assetto familiare successivo alla separazione.

Il cardine della Carta è dato dai principi fondamentali della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, ed in particolare il diritto all' ascolto e il superiore interesse del minore.

I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti, il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età, di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori, di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti, di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti, il diritto a che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori, il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra i genitori e quello al rispetto dei loro tempi.

Con un linguaggio molto semplice e immediato la Carta ci dice quanto sia complessa la situazione a seguito della separazione.

Fondamentale quindi è il concetto per cui i genitori continuano a rimanere tali anche a seguito della separazione, mantenendo il proprio ruolo di guida e punto di riferimento. È necessario promuovere la centralità dei figli nel momento della crisi della coppia, partendo dall' ovvio presupposto che dopo l' evento separativo la situazione non potrà più essere quella di prima, ma che è necessario accompagnare gli adulti e i minori a costruire una nuova normalità, in cui gli interessi di questi ultimi siano sempre mantenuti centrali e in cui loro possano continuare a vivere nella propria famiglia, anche se diversa.

Purtroppo, molti casi posti all' attenzione dell' Ufficio sono caratterizzati dalla esacerbata conflittualità dei genitori, sia in fase di separazione sia successiva alla definizione della stessa; questo fenomeno, nei fatti, non permette l' attuazione del principio della bigenitorialità. In particolare, si

---

<sup>11</sup> Cfr. Cassazione 16274 del 17 giugno 2025.

tratta della difficoltà e talvolta dell'impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale da parte del genitore non collocatario del minore, come innanzi detto. Inoltre, si rileva che il conflitto si estende a volte alla cerchia parentale e inevitabilmente oscura i bisogni dei figli sui quali si riverbera il reiterato scontro degli adulti.

Le competenze attribuite dalla legge istitutiva all'organo di garanzia consentono, non soltanto di suggerire al servizio sociale e sanitario incaricato del singolo caso determinate condotte o accortezze per la gestione della specifica presa in carico, ma anche di farsi portavoce con gli interlocutori regionali delle istanze ricevute. La figura di garanzia, infatti, rappresenta un ponte tra le esigenze delle persone di minore età e le istituzioni regionali. Pertanto, anche partendo dalla casistica presentata al proprio Ufficio, il Garante si adopera per riportare le segnalazioni ricevute e le questioni con le stesse affrontate, e suggerire interventi migliorativi della normativa regionale.

Al pari del 2023, anche nel 2024 numerose sono state le occasioni di confronto con gli ordini professionali, la Direzione Welfare, il Coordinamento degli enti gestori, le Autorità Giudiziarie, in merito alle questioni che riguardano i minori e la propria famiglia (luoghi neutri, affidamento, adozione, presa in carico). Nell'ambito di tali gruppi di lavoro, il Garante ha voluto rappresentare le istanze pervenute all'ufficio, suggerendo e proponendo soluzioni che, anche nel modificare le linee guida esistenti, possano maggiormente rispondere alle esigenze dei minori.

## **2. I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

### **2.1 La cornice normativa**

Con l'espressione "minore straniero non accompagnato" (di seguito MSNA), in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento al minore di anni diciotto, cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

Negli ultimi anni la normativa sui minori stranieri non accompagnati (MSNA) ha subito significative modifiche: in ambito internazionale è d'obbligo citare la Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che è il primo strumento giuridico fondamentale volto a tutelare tutti i bambini e le bambine.

In particolare, la Convenzione impone agli Stati obblighi di promozione e protezione dei diritti dei minori, che devono essere garantiti senza discriminazioni, a prescindere anche dalla nazionalità e dallo status relativo al soggiorno.

La Convenzione di New York, oltre a rappresentare un cambiamento culturale che vede tutti le ragazze e i ragazzi minorenni come i veri soggetti dei diritti sanciti, stabilisce che questi ultimi sono titolari diritti e che in tutte le decisioni riguardanti i minori occorre tenere conto del loro superiore interesse.

Nel nostro ordinamento la tutela e la protezione dei minori stranieri non accompagnati sono assicurate da molteplici disposizioni, tra le quali principalmente il Testo unico in materia di immigrazione D.Lgs. 286/1998 e il D. Lgs 142/2015 riguardante le norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Con l'entrata in vigore della L. 47/2017 (c.d Legge Zampa) *Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati* sono stati introdotti una serie di interventi organici in favore dei minori presenti sul territorio italiano, riconoscendoli quali persone vulnerabili titolari di diritti.

La nuova normativa da un lato, introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, che non può essere disposto in alcun caso; dall'altro

lato, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti «un rischio di danni gravi per il minore».

L'art. 8 della medesima legge 47/2017 prevede tuttavia la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di **rimpatrio assistito e volontario**, ma solo nel caso in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al **superiore interesse del minore**, dopo aver sentito il minore e il tutore e tenuto conto dei risultati delle indagini familiari, nonché della relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

Inoltre, le nuove disposizioni prevedono che i minori, al momento dell'arrivo sul territorio italiano, vengano accolti in una struttura di prima accoglienza (c.d. hotspot), dove personale qualificato, con l'apporto, ove necessario, di mediatori culturali, è tenuto a svolgere un colloquio volto ad approfondire la storia personale e familiare del nuovo arrivato.

In tale contesto avviene poi la fase di identificazione del minore e l'accertamento età, che viene verificata in prima analisi, attraverso i documenti anagrafici. Se permangono dubbi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

Al fine di disporre le procedure necessarie per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, la presenza di un minore non accompagnato deve essere immediatamente segnalata dall'Autorità di pubblica sicurezza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni nonché alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati sul territorio italiano.

Per la prosecuzione dell'accoglienza, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione SAI (come ridenominato dal D.L. 130/2020);

Le strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

Nel caso in cui le strutture SAI non siano disponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova il minore.

Inoltre i Prefetti, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati e qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza, possono attivare strutture di accoglienza temporanee con capienza massima di 50 posti, esclusivamente dedicate ai minori.

Più recentemente, con il DL 133/2023 (convertito, con modificazioni nella Legge 1° dicembre 2023, n. 176) il legislatore ha introdotto delle misure urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, consentendo di realizzare o ampliare i CAS minori, in deroga al limite di capienza precedentemente stabilito. nella misura massima del 50 per cento e si prevede che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto dispone l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una **sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti**, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori sessanta.

In ultimo, è previsto, in via prioritaria rispetto al collocamento in comunità o altra struttura di accoglienza, che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo possa essere affidato a una famiglia attraverso l'istituto dell'affidamento familiare.

Oltre a ciò, con l'entrata in vigore della legge 47/2017 la protezione per i minori stranieri non accompagnati che giungono nel nostro Paese si è arricchita di un'importante figura, quella del tutore volontario. Tale istituto ha l'obiettivo di superare le tutele istituzionali, tendenzialmente poste in capo ai Comuni e agli enti gestori delle funzioni socioassistenziali, per volgere verso relazioni più umane, a misura di ciascun minore e maggiormente in grado di accompagnare i ragazzi in direzione di una loro inclusione e autonomia di vita.

L'art. 11 della legge 47/2017 assegna ai Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome il compito di selezionare e formare i tutori e le tutrici. Dal 2017 è pertanto attivo e sempre aperto nella nostra Regione un bando per la ricerca di tutori volontari, per aderire al quale gli unici requisiti di partenza sono il compimento del 25° anno di età, il possesso del titolo di scuola secondaria superiore e la residenza (o l'abituale domicilio) in Piemonte o Valle d'Aosta.

## **2.2 Il networking**

Negli ultimi anni, l'aumento del numero di minori stranieri non accompagnati ha rappresentato una sfida significativa per i sistemi di accoglienza e integrazione in molti paesi. I tutori di questi minori svolgono un ruolo cruciale nella loro protezione e nell'assistenza oltre che nella loro crescita e integrazione sociale. Per supportare al meglio i tutori, è fondamentale implementare percorsi formativi specializzati. In questo contesto, il networking emerge come uno strumento essenziale per la creazione di sinergie tra diversi attori coinvolti, facilitando la condivisione di risorse, conoscenze ed esperienze.

Come noto, il networking si riferisce alla costruzione di relazioni professionali e collaborazioni tra individui e organizzazioni con obiettivi comuni. Nella preparazione di percorsi formativi, il networking implica il coinvolgimento di enti pubblici, professionisti del settore educativo, legale e sociale, nonché di gruppi di volontariato. Questa rete di supporto è fondamentale per garantire che i tutori abbiano accesso a informazioni aggiornate e a pratiche innovative.

In tale ambito il networking presenta numerosi vantaggi per i tutori di minori stranieri non accompagnati:

- 1) **Condivisione di conoscenze:** le organizzazioni e i professionisti coinvolti possono scambiare know-how e buone pratiche, permettendo ai tutori di apprendere da esperienze diverse;
- 2) **Accesso a risorse:** collaborare con altre istituzioni permette di accedere a risorse economiche e materiali, oltre a soluzioni tecnico-logistiche per l'organizzazione dei corsi;
- 3) **Formazione continua:** il networking facilita l'aggiornamento costante dei contenuti formativi, tenendo conto delle novità legislative e delle evoluzioni sociali e culturali.
- 4) **-Supporto psicologico e sociale:** creare una rete di supporto tra tutori consente di offrire spazi di confronto e di sostegno reciproco, per affrontare le difficoltà nel loro lavoro quotidiano.

### **2.2.1 La Convenzione di Cooperazione per la tutela dei Minori stranieri non accompagnati**

In tale ottica, per garantire la realizzazione del mandato della legge 47/2017, si è ritenuta necessaria la cooperazione di più soggetti istituzionali e della società civile. A tale fine, già a far data dal 2017 il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ha promosso un tavolo di confronto da cui è derivata la convenzione del 27/10/2017, stipulata tra il Garante regionale per l'infanzia e

l'adolescenza del Piemonte, la Regione Piemonte, l'Anci Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per avviare una fase formativa sperimentale volta all'erogazione di due corsi di formazione. Nel corso degli anni successivi la Convenzione di Cooperazione per la tutela dei MSNA non solo è stata costantemente rinnovata, ma si è arricchita anche di nuovi partner, estendendola al Consiglio regionale del Piemonte, alla Garante della Regione Valle d'Aosta e la stessa Regione VdA, all'Università del Piemonte Orientale, e alle Fondazioni Compagnia di San Paolo, CRT e CRC.

Nel corso del 2024 l'Ufficio del Garante si è inoltre adoperato, tramite la sottoscrizione di un apposito addendum, per consentire l'ingresso in Convenzione di un importante soggetto della società civile e cioè dell'Associazione Tutrici e Tutori volontari di Piemonte e Valle d'Aosta Aps.

Da ultimo, con Deliberazione n. 236 del 4 dicembre 2024 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato il rinnovo per il biennio 2024-2026 della Convenzione tra Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Regione Piemonte, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione autonoma Valle d'Aosta, Anci Piemonte, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Associazione di promozione sociale Tutrici e Tutori volontari di M.S.N.A. – Piemonte e Valle d'Aosta, E.T.S., Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione C.R.T. e Fondazione C.R.C. –soggetti tutti che costituiscono una rete attiva nella realizzazione di quanto previsto dalla normativa.

Ci si riferisce in particolare:

- alle azioni di sensibilizzazione e di informazione sul territorio rispetto alla possibilità, per i cittadini, di essere nominati tutori volontari di uno o più minori stranieri non accompagnati;
- all'organizzazione, ogni anno, di almeno un corso di formazione per coloro che abbiano aderito al bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari;
- alla formazione continua sul tema della tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati ai professionisti dei servizi socio-sanitari territoriali e agli operatori delle comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati per dotarli degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minori stranieri;
- all'organizzazione di gruppi di sostegno (per esempio gruppi di accompagnamento per potenziare il confronto tra esperienze e, eventualmente, per il supporto psicologico);

- all'attività di monitoraggio delle esperienze di tutela volontaria sul territorio.

La menzionata collaborazione con l'Università di Torino consente l'organizzazione dell'attività formativa obbligatoria unitamente all'aggiornamento e alla formazione continua per gli aspiranti tutori e per i tutori nominati e per questi ultimi anche attività di sostegno ed accompagnamento alla funzione di tutela. L'Università contribuisce inoltre attraverso la disponibilità gratuita delle aule, della strumentazione didattica presso il Campus Luigi Einaudi di Torino e della collaborazione dei propri qualificatissimi docenti.

### 2.2.2 Protocollo di Intesa tra il Presidente per il Tribunale dei minorenni del Piemonte e la Valle d'Aosta e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

È inoltre attivo, a far data dal 10/07/2017, un Protocollo di intesa tra il Presidente per il Tribunale dei minorenni del Piemonte e la Valle d'Aosta (di seguito TM) e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte, conformemente a quanto richiesto dalla legge 47/2017 che ha previsto la stipula di appositi protocolli d'intesa fra i garanti regionali e i presidenti dei tribunali per i minorenni, al fine di promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.

### 2.2.3 Protocollo d'intesa tra il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Piemonte e il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti per la realizzazione del progetto FAMI 1038 Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017

Il progetto FAMI 1038 "Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n.47/2017" è stato finanziato con risorse europee dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021 - 2027, con beneficiario capofila l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, e quali partner l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali E.T.S., la Fondazione Don Calabria per il Sociale E.T.S. e il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, quest'ultimo individuato come referente per le attività da realizzarsi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

Nell'ambito delle rispettive competenze e fini istituzionali, il Garante dell'infanzia e il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti hanno inteso avviare una collaborazione volta a facilitare e promuovere il pieno esercizio dell'azione di tutela volontaria a favore delle persone di minore età cittadine di paesi terzi e non accompagnate, attraverso azioni sinergiche e vicendevole coinvolgimento in attività di comune interesse nel territorio della regione Piemonte.

In forza di detto Protocollo, di durata biennale, saranno realizzati nel corso del 2025 e del 2026 interventi finalizzati a rafforzare il sistema della tutela volontaria al di fuori della Città Metropolitana di Torino, attraverso l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione nelle Province individuate, volti al coinvolgimento di nuovi tutori volontari, in collaborazione con l'Associazione "A.P.S. Tutrici e tutori volontari di minori stranieri non accompagnati – Piemonte e Valle d'Aosta", gruppi informali di tutori, realtà del privato sociale dei territori coinvolti (associazioni, parrocchie ecc.) e in sinergia con gli Enti locali interessati.

Oltre a ciò, è stata prevista una attività di supporto all'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Piemonte nel rispondere a quesiti e richieste inviati dai tutori volontari, inerenti problematiche di carattere legale, con particolare riferimento alle casistiche che riguardano aspetti relativi al diritto dell'immigrazione.

A quanto sopra illustrato va ad aggiungersi un'attività di consulenza legale ai tutori volontari nell'ambito della sezione dedicata del Forum attivo sulla Piattaforma "Piemonte Immigrazione" gestita da IRES Piemonte, in collaborazione con ASGI, e facilitazione dell'accesso alla stessa da parte dei tutori.

### **2.3 L'attività del Garante: le segnalazioni**

Parallelamente all'attività sopra illustrata di selezione e formazione per coloro che hanno aderito al bando rivolto agli aspiranti tutori di minori stranieri non accompagnati, l'Ufficio del Garante, al fine di continuare a fornire sostegno ai tutori volontari di MSNA, conformemente alle attribuzioni ad esso conferite dalla legge regionale istitutiva, riceve le segnalazioni dei tutori e dalle tutrici relative attività di tutela. Provvede pertanto alla relativa istruttoria, prendendo contatto con il tutore segnalante e, qualora la situazione lo richieda, con gli enti e/o gli organismi coinvolti nella vicenda sottoposta all'attenzione dell'ufficio, segnalando le problematiche evidenziate e suggerendo, in taluni casi, possibili soluzioni alle criticità emerse.

Nel corso del 2024 sono pervenute 24 segnalazioni: fra le tematiche più frequenti emergono le difficoltà nell'ottenere documenti di riconoscimento/permessi di soggiorno, problematiche connesse al reperimento di comunità idonee ad accogliere i minori, criticità nelle procedure di accertamento dell'età.

### 2.3.1 Criticità nelle procedure di accertamento dell'età

Questo Ufficio ha ricevuto varie segnalazioni sia da parte di privati cittadini, in qualità di tutori di minori stranieri non accompagnati, sia da parte di organizzazioni impegnate nella promozione e tutela dei diritti dei minori stessi, con riferimento alle procedure che vengono adottate per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati.

Come è noto, l'art. 5 del decreto-legge n. 133/23, entrato in vigore il 6 ottobre 2023 e convertito con legge n. 176/23, ha modificato l'art. 19-bis del decreto legislativo n. 142/15, che disciplina le procedure di accertamento dell'età. Tra le altre modifiche, è stato aggiunto all'art. 19-bis il comma 6-bis, che stabilisce che *L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

Il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri sopra richiamato prevede che le equipe multidisciplinari e multiprofessionali, appositamente individuate e formate nell'ambito del Servizio sanitario Nazionale, siano *composte dai seguenti professionisti:*

- *un pediatra, con competenze auxologiche, in servizio presso il SSN;*
- *uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile, in servizio presso il SSN;*
- *un mediatore culturale;*
- *un assistente sociale, in servizio presso il SSN o l'ente locale incardinati nei settori relativi alla materia.*

Il Protocollo prevede altresì che l'accertamento si svolga attraverso *lo svolgimento di tre fasi successive e progressive ad invasività incrementale:*

- I. un colloquio sociale;*
- II. una valutazione psicologica o neuropsichiatrica;*

*III. una visita pediatrica auxologica, con ricorso ad accertamenti sanitari, utilizzando modalità il meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità psico-fisica del minore. [...]*

*Solo se a seguito della valutazione pediatrico-auxologica, integrata con la valutazione neuropsicologica e con quella sociale, permangono ancora dubbi sull'età, si potrà ricorrere all'esecuzione di accertamenti diagnostici per immagini, utilizzando come extrema ratio, gli esami radiologici.*

Inoltre, nel caso in cui all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi circa la minore età, non si procede ad accertamenti successivi.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

Secondo quanto stabilito dal Protocollo, le Regioni hanno il compito di individuare *la distribuzione geografica e il numero delle équipe [...] in base alle caratteristiche e all'incidenza del fenomeno dell'afflusso di minori non accompagnati nel territorio regionale*, nonché le strutture sanitarie pubbliche del SSN presso cui la procedura multidisciplinare per la determinazione dell'età deve essere effettuata, *sulla base delle specifiche competenze richieste e secondo le rispettive organizzazioni territoriali.*

Il comma 6-bis dell'art. 19-bis, d.lgs. 142/15 fissa in novanta giorni dalla sua entrata in vigore il termine per la costituzione delle équipe multidisciplinari e multiprofessionali. Considerato che il decreto legge n. 133/23 è entrato in vigore il 6 ottobre 2023, il termine di novanta giorni risulta scaduto il 4 gennaio 2024.

Ad oggi, tuttavia, risulterebbe che in Piemonte non siano ancora state costituite tali équipe multidisciplinari e multiprofessionali.

Inoltre, secondo quanto riferito dai tutori che si sono rivolti a questo Ufficio, nella maggior parte dei casi l'accertamento dell'età verrebbe attuato solo sulla base degli esami radiografici, senza il coinvolgimento di pediatri con competenze auxologiche né di psicologi/neuropsichiatri né ancora di assistenti sociali.

Si tratterebbe pertanto di una modalità operativa in contrasto con la normativa vigente, con ricadute in termini di mancata tutela dei diritti riconosciuti ai minori stranieri non accompagnati.

Pertanto, visto il tenore delle segnalazioni ed alla luce delle funzioni del Garante per l'infanzia ex Legge 47/2017, anche con riferimento al sostegno post-nomina, già nel corso del 2024 l'Ufficio si è attivato nei confronti dell'Ente Regione competente al fine di pianificare momenti di confronto, finalizzati all'approfondimento della vicenda.

### 2.3.2 Criticità nell'ottenere documenti di riconoscimento/permessi di soggiorno

Questo Ufficio ha ricevuto varie segnalazioni da parte di tutori di minori stranieri non accompagnati che hanno lamentato le difficoltà riscontrate nella richiesta di documenti di riconoscimento e/o permessi di soggiorno a favore dei loro assistiti.

In un caso, in particolare, un tutore si è rivolto all'Ufficio del Garante rendendo noto di aver contattato la Questura competente chiedendo la correzione anagrafica del permesso di soggiorno del ragazzo che era erroneamente intestato ad un nominativo non corretto, mentre il minore in questione, sulla base di documentazione acquisita in originale dalla Tunisia, si chiamava diversamente.

La Questura in questione, nel riscontrare tale istanza, aveva comunicato che la documentazione trasmessa non era idonea a consentire l'aggiornamento delle generalità sul permesso di soggiorno intestato al minore.

Alla luce di quanto segnalato, l'Ufficio ha ritenuto pertanto di rivolgersi direttamente alla Questura interessata, evidenziando le difficoltà a cui sarebbe andato incontro il ragazzo per ottenere la documentazione richiesta, che avrebbero implicato il rientro del minore presso il paese d'origine.

All'esito dell'intervento del Garante, la Questura ha riscontrato la richiesta di aggiornamento delle generalità sul permesso di soggiorno, fissando un appuntamento per il tutore e per il minore e consentendo agli interessati di certificare quanto dichiarato attraverso il certificato di nascita tradotto e legalizzato o una dichiarazione consolare, documenti questi ultimi necessari per la variazione del permesso di soggiorno.

## 2.4 Le criticità relative all'attività di Tutela

Dopo i primi anni, che hanno segnato grandi adesioni al bando sopra menzionato, dall'uscita della pandemia si registra una progressiva difficoltà nel reperimento di nuove figure tutrici, che possano coprire il turn-over delle cessazioni (spesso dovute all'avanzare dell'età dei tutori) e rispondere alla richiesta crescente: sono in aumento, infatti, i minori stranieri soli accolti nelle strutture comunitarie, nei CAS o in affidamento a parenti o connazionali.

Un elemento di criticità è dato dalla mancanza di un numero sufficiente di tutori rispetto agli arrivi dei minori, soprattutto in alcune aree del nostro territorio come le province di Alessandria, del Verbano–Cusio–Ossola, alcune zone del novarese e dell'astigiano. Inoltre, alcuni tutori già iscritti al registro del Tribunale, manifestano segni di demotivazione e scoraggiamento riconducibili soprattutto agli ostacoli incontrati nell'interfacciarsi con alcune istituzioni. Questi aspetti hanno determinato per il 2023 il ricorso, per il 76% del totale delle tutele aperte, alle nomine istituzionali, poste in capo a soggetti quali ad esempio l'Assessore alle politiche sociali delle Città capoluogo di provincia o i legali rappresentati degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, depotenziando di fatto l'intento della L. 47/2017.

Un ulteriore aspetto che incide sulle carenze di disponibilità è dovuto, anche comprensibilmente, all'impegno che alcuni tutori continuano a mantenere oltre la maggiore età del ragazzo; anche se al raggiungimento della maggiore età la tutela giuridicamente decade, in molti casi i tutori continuano a supportare i ragazzi anche oltre l'obbligo istituzionalmente stabilito. Questo elemento è emerso da tutte le tutrici intervistate e trova corrispondenza anche in una reale esigenza espressa dai Msna: dopo il raggiungimento della maggiore età, quando la rete intorno ai neomaggiorenni diviene meno fitta, si sente ancor più il bisogno di una figura di riferimento che possa accompagnare i giovani. Infine, il 2023 è stato penalizzato dalla mancanza di posti di accoglienza e sono state individuate alcune strategie da parte dei servizi volte ad individuare posti letto, fino ad arrivare per alcuni servizi a riferirsi al privato sociale, altri contattando le altre regioni e altre ancora facendo richieste di ulteriori fondi per finanziare delle strutture dalle caratteristiche emergenziali. Inoltre, molti servizi stanno ragionando sugli affidi familiari, sia di famiglie italiane, di cui si ha poca disponibilità, e sia di famiglie appartenenti alla stessa cultura del ragazzo.

## 2.5 Le pubblicazioni

### 2.5.1 Rapporto 2023 dell'Osservatorio interistituzionale sulle persone straniere

Nel corso del 2024, su impulso dell'Osservatorio interistituzionale sulle persone straniere nella città metropolitana di Torino, si è dato corso alla stesura del Rapporto 2023 sulla Tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati, che costituisce un paragrafo del Rapporto 2023 dell'Osservatorio interistituzionale sulle persone straniere, a cura della Prefettura di Torino, dell'Università di Torino e dell'IRES Piemonte.

Il Rapporto analizza la presenza di cittadini stranieri nella Città Metropolitana di Torino. L'edizione del 2023 si concentra sul contributo delle giovani generazioni allo sviluppo socio-economico del territorio.

Il rapporto è frutto della collaborazione tra diversi enti, tra cui Regione Piemonte, Città metropolitana, Comune di Torino, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e altri. L'Osservatorio interistituzionale è nato con lo scopo di raccogliere e pubblicare dati significativi sulla presenza di persone straniere a Torino e nella sua area metropolitana con l'obiettivo di fornire un quadro completo e aggiornato della situazione, utile per le politiche e gli interventi a favore dell'integrazione e dello sviluppo locale.

Il contributo fornito dall'Ufficio del Garante ha dato conto delle azioni svolte nel periodo 2018-2023 che ha visto un'intensa attività formativa e di sostegno per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati in Piemonte, laddove è stato evidenziato un continuo adattamento alle sfide emergenti, inclusa la pandemia. A partire dal 2017, il programma di formazione, gestito dalle Università di Torino e del Piemonte Orientale, ha evoluto il suo approccio, passando da corsi in presenza a modalità online, per garantire la formazione continua e l'aggiornamento dei tutori. Sono stati organizzati numerosi corsi, coinvolgendo un'ampia rete di attori, tra cui magistratura, servizi sociali e associazioni, con un incremento significativo di partecipanti durante eventi straordinari come l'emergenza ucraina. Oltre alla formazione iniziale, sono stati attivati gruppi di sostegno e mutuo aiuto, una piattaforma per la consulenza, e un sistema di segnalazioni per affrontare problematiche specifiche. Parallelamente, l'ufficio ha promosso attività di sensibilizzazione per informare la comunità sull'importanza della tutela volontaria e migliorare l'integrazione dei MSNA.

Il Rapporto è inoltre arricchito dai grafici che danno conto dei dati elaborati dal Settore Difensore Civico e Garanti del Consiglio regionale del Piemonte sulla base delle comunicazioni in forma non aggregata fornite dal Tribunale per i minori del Piemonte e della Valle d'Aosta. Le rappresentazioni grafiche si riferiscono al 2023 e riguardano, tra le altre, i nuovi arrivi in Piemonte per genere di appartenenza, per anno di nascita, per paese di nascita, per tipologia di accoglienza.

## **2.6 La sensibilizzazione sull'istituto della tutela volontaria**

Nel corso del 2024 l'Ufficio, in attuazione della citata Convenzione di cooperazione di cui al paragrafo 2.2.1, che impegna le parti in ordine alla diffusione della conoscenza dell'istituto della tutela volontaria, si è dedicato alla consueta campagna di sensibilizzazione.

In risposta all'istanza dei Servizi sociali di Bra e del suo ambito territoriale, che avevano avanzato all'Ufficio una manifestazione di disponibilità in ordine alla realizzazione di un'iniziativa di informazione rivolta alla popolazione del Roero, è stato organizzato un incontro in tale direzione in data 7 luglio (Allegato E).

Per la realizzazione di tale appuntamento, che ha goduto della presenza di una trentina di partecipanti, sono state altresì coinvolte l'Associazione Tutrici e tutori volontari di minori stranieri non accompagnati – Piemonte e Valle d'Aosta APS che, come di consueto, ha messo a disposizione una figura tutrice operante sul territorio per una testimonianza dal vivo circa le implicazioni dell'attività di tutela, e l'Università di Torino per un intervento in ordine alle modalità di adesione al bando regionale e al percorso formativo.

Un secondo evento, realizzato ad Alessandria in data 10 settembre (Allegato F), è scaturito da un'analisi della distribuzione dei tutori in relazione alla domanda, che ha fatto emergere una criticità particolare in tale territorio provinciale.

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale, del Consorzio socioassistenziale CISSACA e dell'Associazione Cittadinanzattiva, oltre che dell'Associazione Tutrici e tutori volontari di minori stranieri non accompagnati – Piemonte e Valle d'Aosta APS rappresentata da due tutrici locali e dell'Università di Torino che, a conclusione, si è adoperata nell'illustrazione delle modalità di accesso alla formazione.

## 2.7 I MSNA e le tutele

Di seguito si riportano i dati relativi ai nuovi arrivi lungo il corso dell'intero 2024.

Si noti innanzitutto la proporzione tra i generi, che vede confermare un numero di ragazze in arrivo sul territorio di Piemonte e Valle d'Aosta decisamente minoritario rispetto a quello relativo ai loro coetanei maschi.

Sul versante dell'età anagrafica al momento dell'arrivo, si assiste da qualche anno ad una sua diminuzione progressiva: se nelle immediatezze dell'approvazione della L. 47/2017 la maggioranza dei MSNA nuovi giunti aveva abbondantemente già compiuto il 17° anno, nel 2024 la maggioranza dei nuovi giunti ha tra i 15 e i 17 anni al momento dell'arrivo.

Questo elemento, unitamente all'incremento complessivo dei nuovi ingressi, contribuisce a determinare una crescente carenza delle figure tutrici, impegnate per maggiore tempo su ciascuna tutela.


Per quanto attiene alla tipologia di accoglienza, nel corso del tempo i ragazzi trovano collocazione presso comunità educative, gruppi appartamento e, in misura sempre maggiore, famiglie affidatarie (a partire dal proprio nucleo parentale entro il quarto grado). Appena giunti sono collocati per lo più nei CAS (dall'ottobre 2023, a seguito dell'approvazione del D.L. 133/23, anche presso i CAS adulti se maggiori di anni 16) o in altre strutture di prima accoglienza, dalle quali successivamente, in ragione delle intenzioni circa la permanenza sul territorio e la disponibilità di strutture di tipo comunitario, passano auspicabilmente ad altra sistemazione.

Con riferimento ai Paesi di origine, infine, si segnalano in crescita i MSNA nati nell'Africa Nord Occidentale, mentre diminuiscono quelli nati in Ucraina in ragione di un flusso di rientro piuttosto consistente.

### **MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta per genere di appartenenza – anno 2024**

Bambini/ragazzi	597
Bambine/ragazze	50
<b>Totale MSNA</b>	<b>668</b>


**MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta in % per genere di appartenenza – anno 2024**



**MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta per anno di nascita – anno 2024**

Anno di nascita	MSNA
2005	1
2006	143
2007	289
2008	148
2009	50
2010	13
2011	5
2012	2
2013	4
2014	2
2015	2
2017	1
2018	2
2019	1
2021	3
2022	1
NP	1
<b>Totale</b>	<b>668</b>

### MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta in % per anno di nascita – anno 2024




### MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta per Paese di nascita – anno 2024

PAESE PROVENIENZA	MSNA
AFGHANISTAN	9
ALBANIA	55
ALGERIA	4
BANGLADESH	10
BOSNIA ERZEGOVINA	2
BRASILE	3
BURKINA FASO	4
CAMERUN	13
CONGO	2
COSTA D'AVORIO	20
ECUADOR	2
EGITTO	115
ERITREA	18
ETIOPIA	3
GAMBIA	48
GEORGIA	2
GHANA	2
GUINEA	47

HAITI	4
KOSOVO	3
MACEDONIA DEL	2
MALI	6
MAROCCO	31
NIGERIA	5
PAKISTAN	19
PERÙ	17
SENEGAL	24
SIRIA	8
SOMALIA	3
SUDAN	11
TUNISIA	97
TURCHIA	38
UCRAINA	25
ALTRA PROVENIENZA	14
NP	2
<b>TOTALE</b>	<b>668</b>

**MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta in % per Paese di nascita – anno 2024**




**MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta per territorio di presa in carico\*– anno 2024**

TERRITORIO	MSNA
Provincia di Alessandria	74
Provincia di Asti	27
Provincia di Biella	22
Provincia di Cuneo	58
Provincia di Novara	36
Città Metropolitana di Torino	400
Provincia di Vercelli	9
Provincia del Verbano Cusio Ossola	8
Valle d'Aosta	22
NP	12
<b>TOTALE</b>	<b>668</b>

\* Si intende il territorio di riferimento dell'Ente gestore responsabile della presa in carico e non necessariamente del territorio di ospitalità, pur se tuttavia questi due elementi coincidono nella maggioranza dei casi.


**MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta in % per territorio di presa in carico– anno 2024**



**MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta per tipologia di accoglienza/collocazione– anno 2024**

Comunità	199
CAS	192
Affido parentale	144
Affido eterofamiliare	29
S.F.D.	14
Gruppo appartamento	13
IPM/CPA	9
Irreperibile	7
Ospedale	5
Hotel/social housing/dormitorio	4
NP	52
<b>Totale</b>	<b>668</b>

**MSNA nuovi arrivi in Piemonte e in Valle d'Aosta in % per tipologia di accoglienza/collocazione – anno 2024**




Di seguito si propone un focus sulle tutele aperte nell'anno 2024.

In particolare, si intende indagare il rapporto esistente tra le tutele volontarie e quelle istituzionali, e l'incidenza dei provvedimenti di chiusura sul totale delle nomine effettuate dal Giudice Tutelare nel corso dell'intero anno.

Territorio	volontarie	istituzionali	totali
Provincia di Alessandria	16	58	74
Provincia di Asti	16	11	27
Provincia di Biella	5	17	22
Provincia di Cuneo	32	26	58
Provincia di Novara	13	23	36
Città Metropolitana di Torino	209	191*	400
Provincia di Vercelli	4	5	9
Provincia del Verbano Cusio Ossola	2	6	8
Valle d'Aosta	9	13	22
NP			12
<b>TOTALE</b>	<b>306</b>	<b>350</b>	<b>668</b>

\*di cui 107 in capo al Consorzio CONISA Val di Susa e Val Sangone

**TIPOLOGIA DELLA TUTELA IN % SUL TOTALE DELLE TUTELE APERTE NEL 2024**




Una considerazione a parte meritano i numeri relativi alla Città metropolitana di Torino, in relazione al consistente fenomeno di transito verso la frontiera francese.

Dal momento che, per prassi, ai MSNA ospiti nelle strutture della Val di Susa è assegnata automaticamente, al loro arrivo, una tutela istituzionale, il dato delle tutele pubbliche dell'intero territorio metropolitano appare sfalsato.

Si ritiene utile, dunque, riproporre il medesimo grafico, sottraendo dal totale i valori relativi a questi specifici MSNA, per una fotografia del torinese maggiormente rispondente al reale rapporto tra tutele volontarie ed istituzionali.

**TIPOLOGIA DELLA TUTELA IN % SUL TOTALE DELLE TUTELE  
(al netto dei MSNA ospiti o in transito in Val di Susa)**




Come si può osservare, il quadro è piuttosto disomogeneo e indica nettamente le aree territoriali sulle quali occorrerà intervenire con più incisività, nei prossimi anni, con dedicate iniziative di sensibilizzazione sull'istituto della tutela volontaria.

Di seguito si presenta lo stato delle tutele aperte nel 2024, fotografato al momento della stesura della presente Relazione, e i principali motivi che ne hanno decretato la chiusura.


**STATO DELLE TUTELE  
IN % SUL TOTALE DELLE TUTELE APERTE NEL 2024**

APERTE	287
CHIUSE	381
TOTALE	668



MOTIVAZIONE CHIUSURA TUTELA	N.
Raggiungimento maggiore età	259
Sopraggiunta irreperibilità	92
Trasferimento in altra regione	17
Accertata presenza di un genitore in Italia	11
Altre motivazioni	2
<b>Totale provvedimenti di chiusura</b>	<b>381</b>

**MOTIVAZIONE SOTTESA ALLA CHIUSURA DELLA TUTELA  
IN % SUL TOTALE DEI PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA**



## **2.7 I tutori volontari**

### **2.7.1 La selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari**

Il “Bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), da inserire nell’elenco presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta” è aperto senza interruzione dall’estate del 2017 e, alla data del 31/12/2024, ha registrato l’adesione di 1.232 persone.

### **2.7.2 L’XI edizione del corso di formazione**

L’organizzazione del corso di formazione è stata avviata a partire da febbraio 2024: l’Università degli Studi di Torino, quale soggetto esponente il Coordinatore del Comitato Scientifico della menzionata Convenzione di cooperazione, ha predisposto una bozza di programma, rimodulato anche alla luce degli esiti dell’analisi dei questionari di gradimento compilati dai corsisti l’anno precedente.

Dal mese di aprile sono state definite le date delle lezioni (allegato A), sono stati quindi contattati i relatori ed è stato possibile redigere un calendario da presentare durante gli eventi di sensibilizzazione organizzati dall’Università del Piemonte Orientale e dall’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Piemonte e da trasmettere a coloro che avevano aderito al bando nel 2024 e negli ultimi mesi dell’anno precedente, nonché a chi aveva presentato domanda nel 2023 ma non aveva potuto in quell’anno frequentare il corso per ragioni personali.

La dott.ssa Tigani ha collaborato allo svolgimento di 61 colloqui conoscitivi con gli aspiranti tutori a cura del Garante per l’infanzia della Regione Piemonte.

Il corso di formazione ha preso avvio il 21 settembre per 6 sabati consecutivi fino al 26 ottobre 2024, con orario 9-13, presso il Campus universitario L. Einaudi di Torino. È stata possibile la fruizione a distanza, per il secondo, il terzo e il quinto modulo, fermo restando l’obbligo di presenza alla lezione iniziale, a quella conclusiva, giorno del test finale, e a quella del 12 ottobre per i lavori di gruppo con i Servizi sociali, individuati, per questa edizione, in quelli della Città di Torino e del Comune di Bra e relativo ambito dei Comuni ad esso associati.

Su un totale di 61 colloqui svolti nel 2024, 56 sono poi stati gli iscritti al corso di formazione organizzato per il 2024. Di questi, 51 sono stati i corsisti che hanno terminato il percorso: uno si è ritirato per trasferimento lavorativo in altra regione, uno perché ha affermato di essersi reso conto

che l'impegno della tutela sarebbe stato per lui troppo oneroso e tre hanno superato il limite delle assenze previste.

Dei 51 partecipanti che hanno completato il corso, 11 sono uomini e 40 donne. Per quanto riguarda la provincia di residenza o domicilio, quella torinese rimane preponderante rispetto a tutte le altre, mentre nessun aspirante era residente nel Biellese, nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola.

Le province di residenza o domicilio risultano così distribuite: Aosta 3, Alessandria 2, Asti 1, Cuneo 5, Torino 38, Vercelli 2.

L'età media dei corsisti è di 50,1 anni, inferiore a quella degli iscritti nel Registro dei tutori volontari presso il Tribunale per i minorenni, che è di 54,5 anni.

Tutti gli iscritti che hanno completato la formazione hanno superato il test finale svoltosi il 26 ottobre presso il Campus Einaudi, ottenendo risultati molto buoni: una media di 28 risposte corrette su 30.

I questionari di gradimento, compilati da tutti i corsisti, evidenziano una soddisfazione complessiva per il corso di 4,5 punti (Scala Likert da 0 poco a 5 molto). Il materiale è stato ritenuto adeguato dal 96% dei partecipanti. La fruizione secondo la modalità ibrida, in presenza ma con possibilità di collegamento a distanza per alcune lezioni, è stata approvata dal 93,4% e la tutor del corso giudicata disponibile e puntuale con un gradimento totale dei discenti.

I moduli più apprezzati sono stati quello giuridico sulla tutela, quello psico- antropologico e quello sull'accoglienza. Sono emerse e sono state evidenziate, inoltre, alcune criticità come, ad esempio, l'esigenza di comprendere in maniera più approfondita i Servizi offerti dalle altre aree del Piemonte diverse da quelle afferenti alla Città metropolitana di Torino. Tra i suggerimenti si segnalano la visita ai luoghi fisici della tutela, oppure il coinvolgimento degli operatori delle comunità che ospitano MSNA.

Dai commenti emergono, inoltre, la complessità delle lezioni e i temi trattati in pochi incontri, ma anche una buona fiducia nella possibilità di essere supportati nell'impegno della tutela, parimenti grazie agli strumenti post-nomina illustrati nell'ultimo incontro.

Alcuni partecipanti hanno, infine, evidenziato che l'importante lavoro della sensibilizzazione viene fatto troppo a ridosso dell'inizio della formazione e necessiterebbe di una maggiore pubblicizzazione.

Al termine dell'intero percorso, hanno fornito la loro adesione all'Elenco presso il Tribunale per i Minorenni 48 aspiranti tutori e tutrici.

### 2.7.3 Le azioni di accompagnamento, sostegno e formazione ai tutori già nominati

Ai tutori già nominati viene offerta un'ampia scelta di azioni di accompagnamento, di sostegno e di formazione continua.

Tra gli strumenti proposti vi sono i gruppi di mutuo aiuto per il confronto e la condivisione delle esperienze. Gli incontri sono stati facilitati, anche quest'anno, dalla dott.ssa Tigani.

Inoltre, ai tutori e ai professionisti sociali e sanitari vengono messi a disposizione due eventi all'anno di aggiornamento. Il primo si è tenuto a maggio ed è stato co-organizzato con il Comune di Torino. Il secondo, a metà novembre e ha visto la partecipazione della Presidente del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Tra gli strumenti a cui i tutori possono accedere vi è anche quello dei PAT (percorsi di accompagnamento tutori) organizzati e gestiti dall'Associazione tutori e che si svolgono una volta al mese: tramite il coinvolgimento di esperti trattano, di volta in volta, temi specifici come il passaggio alla maggiore età, il diritto allo studio, le opportunità lavorative, ecc... Al fine di garantire un collegamento con le attività di formazione e sostegno portate avanti dall'Università, la borsista ha partecipato a questi incontri come uditrice.

### 2.7.4 I gruppi di mutuo aiuto

In continuità con gli anni precedenti i gruppi di mutuo aiuto sono stati tre. In totale gli iscritti ai gruppi sono stati 110, grazie all'aggiunta dei tutori formati nel 2023, con una media di 45 partecipanti. I componenti del gruppo sono fissi e si incontrano una volta al mese. L'obiettivo è la creazione di un gruppo unito, in cui ognuno è libero di condividere e di offrire agli altri le proprie conoscenze ed esperienze, soprattutto nella gestione della relazione con gli operatori o con i propri tutelati. Si tratta di momenti di scambio molto pratici.

È stato mantenuto l'appuntamento a cadenza mensile (sempre nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì) in orario preserale. Ad ogni gruppo è stata lasciata la scelta tra realizzare gli incontri in presenza oppure online: due gruppi si sono incontrati on line e uno in presenza presso le aule del Campus L. Einaudi di Torino. Gli incontri online favoriscono la conciliazione tra gli impegni personali e lavorativi e quelli derivanti dal ruolo di tutore volontario, oltre che la partecipazione dei tutori residenti in città fuori Torino, come Asti, Novara, Alessandria ed Aosta. Un incontro, in agosto, è

stato organizzato coinvolgendo i tre gruppi in un'unica sessione che ha visto la partecipazione dell'educatrice Ragionieri, referente per gli affidamenti dei minori stranieri non accompagnati presso l'Ufficio Minori Stranieri di Torino: l'obiettivo era infatti quello di continuare l'approfondimento sull'affidamento omoculturale iniziato durante l'evento di maggio.

L'incontro si è rivelato molto stimolante per tutti i partecipanti, anche per coloro che non afferiscono al servizio torinese. Sono state infatti poste numerose domande e sono stati richiesti consigli, promuovendo uno scambio di pareri e di esperienze che, come riportato negli incontri successivi, si sono rivelati necessari per coloro che hanno minori affidati ma anche per chi si troverà nella possibilità di accettare tutele future con questo tipo di accoglienza.

I gruppi di mutuo aiuto si sono confermati strumenti di sostegno importanti sia a livello relazionale sia solidale nella comunità dei tutori che svolgono attivamente il loro ruolo volontario e rappresentano un'esperienza vivace, coinvolgente e attivante che genera costantemente idee e condivisione.


#### **2.7.5 I seminari di aggiornamento e formazione continua per tutori volontari e professionisti**

Il primo incontro di aggiornamento e formazione aperto a tutori volontari e a professionisti previsto nella cornice della Convenzione di cooperazione per la tutela dei MSNA per l'anno 2024 si è svolto l'8 maggio presso il Campus Luigi Einaudi. L'evento, co-organizzato con la Città di Torino, ha inteso promuovere la conoscenza delle azioni del Comune per la promozione dell'affidamento omoculturale dei MSNA (Delibera ATTO n. del 676 del 31/10/2023 del Comune di Torino avente come oggetto la sperimentazione del rimborso per affidamento a connazionali di minori stranieri non accompagnati ai sensi della DGR 79-11035 del 2003).


La tavola rotonda era così composta: Ylenia Serra, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Piemonte, Barbara Solari, Dirigente del Servizio Minori e Famiglie da espletare nell'ambito della Divisione Politiche Sociali Città di Torino, Daniela Caputi, assistente sociale per il progetto affido MSNA Ufficio Minori Stranieri di Torino in collaborazione con la Casa dell'Affidamento di Torino, Cristina Ragionieri, educatrice professionale per l'Ufficio Minori Stranieri di Torino, Marianna Nardulli, Referente Piemonte Sportello Orientamento in collaborazione con il progetto di UNICEF CNCA "Terreferme" e due tutori volontari, Matteo Losana e Mariano Turigliatto, con la moderazione della Prof.ssa Long (allegato B). L'evento è stato riconosciuto dall'Ordine regionale degli Assistenti Sociali per tramite dell'attribuzione di 3 crediti formativi professionali.

Sono pervenute 88 richieste di adesione e sono stati 86 i partecipanti effettivi, di cui 46 tutori (la maggior parte proveniente da Torino e provincia) e 36 assistenti sociali.

Al termine del seminario è stato inviato a tutti i partecipanti un questionario di soddisfazione anonimo tramite Google Form, al quale hanno risposto 31 persone. I contenuti sono stati valutati utili dai partecipanti, secondo la già citata scala Likert (da 0 poco a 5 molto):



Il seminario, secondo le valutazioni ricevute, ha risposto ai bisogni formativi dei partecipanti, che hanno risposto come segue:



Tra gli elementi positivi, il convegno è stato apprezzato in quanto sono state fornite *“Informazioni utili nell'esercizio della professione”* e *“Informazioni da spendere nel quotidiano lavorativo”*: ancora, alcune delle altre risposte sono state: *“Alcuni aspetti giuridici mi sono stati più chiari”* e *“Sono stati chiariti dubbi e interrogativi”*.


Tra le critiche costruttive ricevute, si è segnalato che *“La realtà di Torino col progetto affidi MSNA è lontana dalla realtà di provincia dove non ci sono mezzi né servizi sociali adeguati”*.

Il secondo momento di formazione continua, dal titolo *“La tutela volontaria di MSNA: dialogo tra il Tribunale per i minorenni di Torino e le tutrici/i tutori”*, si è svolto in modalità ibrida, presso il Campus

Einaudi dell'Università di Torino e da remoto sulla piattaforma WebEx, il 15 novembre. È stato organizzato con l'Associazione tutori e con un gruppo di tutori a seguito di una lettera aperta inviata ai relatori e agli organizzatori dell'evento di maggio al fine di evidenziare alcune specifiche criticità nell'esercizio della funzione tutelare. L'evento è stato pensato nella formula domanda e risposta: due tutori, Carlo Infuso e Anna Rosa Marengo, hanno posto delle domande, precedentemente raccolte tra i colleghi, alla Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino dottoressa Mecca e al Giudice tutelare dottor Sirchia. L'incontro ha voluto fornire strumenti pratici per la gestione delle tutele e la comunicazione con la cancelleria tutelare. I temi trattati in questo evento sono stati: il prosieguo amministrativo (cosa prevede, come presentare istanza, notifica e durata), i criteri di abbinamento, la chiusura delle tutele, le richieste da presentare al giudice e l'indennità di rimborso per i tutori (allegato C).

Gli iscritti al seminario sono stati 124, i partecipanti effettivi 90.

Al termine dell'evento è stato chiesto di compilare on line, attraverso un form Google moduli, un questionario di gradimento. Le risposte sono state 58: il 95% di coloro che hanno risposto sono tutori volontari, oltre a 2 assistenti sociali e a un educatore. La distribuzione geografica dei partecipanti che hanno risposto è stata la seguente:



Il seminario ha ricevuto un riscontro molto positivo da parte dei partecipanti al sondaggio, come evidenziato dai punteggi attribuiti secondo la scala Likert (dove 0 corrisponde a "per nulla adeguato"

e 5 a "molto adeguato"). In particolare, il 55,2% degli intervistati ha assegnato il punteggio massimo di 5, mentre il 29,3% ha optato per una valutazione di 4 e il 13,8% di 3. Solo l'1,7% ha scelto il punteggio di 2. Questo risultato indica un livello di soddisfazione generalmente elevato tra i partecipanti, con un'ampia maggioranza che ha giudicato il seminario molto adeguato.

Per quanto riguarda i contenuti del seminario, il 72% dei partecipanti li ha ritenuti adeguati. Coloro che non si sono ritenuti soddisfatti hanno segnalato che i temi trattati fossero già loro conosciuti o hanno ritenuto che le risposte fornite dai relatori non fossero state pienamente esaustive.

La maggioranza dei partecipanti ha evidenziato aspetti positivi, in particolare riguardo allo scambio di informazioni pratiche tra il tribunale e i tutori, ritenuto molto utile. Un partecipante ha dichiarato: *“Ho trovato molto proficuo lo scambio d'informazioni 'pratiche' tra tribunale e tutori; si sono affrontati temi importanti per i tutori che si realizzano solo quando ci sono tutele in corso, più che durante il corso”*. Inoltre, un altro ha commentato positivamente l'approccio didattico, sottolineando che *“Molto chiara la modalità 'a domanda risposta' e ben sviluppati tutti i contenuti”*. Questo evidenzia la necessità di favorire una comunicazione interattiva e concreta, che permetta di approfondire le tematiche attraverso il dialogo e il confronto diretto tra i relatori e i partecipanti.

Nonostante il successo complessivo del seminario, sono emerse alcune criticità che riguardano la territorialità, come segnalato da un partecipante che ha sottolineato: *“Non si tiene mai conto delle realtà dei servizi sociali al di fuori di Torino città”*. Questo commento ha messo in evidenza una possibile limitazione del seminario, che potrebbe non aver preso in considerazione in modo adeguato le specificità e le esigenze dei partecipanti provenienti da altre realtà territoriali.

In merito alle proposte per future formazioni, è emersa la necessità di approfondire il tema dell'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, un aspetto cruciale per la loro gestione da parte dei servizi sociali. Inoltre, è stato richiesto di esplorare più in dettaglio cosa accade ai MSNA quando ricevono il prosieguo amministrativo, con particolare attenzione a quali possano essere gli obblighi dei servizi sociali. Un altro suggerimento riguarda la necessità di approfondire gli aspetti relazionali e l'efficacia del supporto fornito alle famiglie che accolgono i minori, per garantire una maggiore integrazione e sostegno al processo di crescita e inserimento sociale del minore.

In conclusione, il seminario ha ricevuto un giudizio generale positivo ha anche fornito utili spunti per future migliorie, in particolare per quanto riguarda l'approfondimento di tematiche specifiche, l'inclusività territoriale e l'efficacia del supporto alle famiglie che accolgono i minori.

#### 2.7.6 Il monitoraggio della tutela volontaria

Il monitoraggio delle Università sulle esperienze di tutela volontaria in Piemonte e Valle d'Aosta è costante. Un primo strumento è l'analisi dei quesiti posti dai tutori tramite la piattaforma Piemonte Immigrazione, così da individuare le tematiche più frequenti e adattare l'offerta formativa ma anche garantire indicazioni congruenti durante gli eventi di formazione. I gruppi di mutuo aiuto, inoltre, risultano fondamentali nel comprendere le esigenze dei tutori che svolgono attività di tutela. Infine, fonte di preziose informazioni sull'andamento della tutela sono le attività di ascolto e di accoglienza ad hoc verso singoli tutori che pongono questioni di interesse generale o condividono la loro esperienza: questo consente infatti alle università di avere un quadro realistico della tutela volontaria nelle aree di competenza.

Specifica attenzione è stata dedicata quest'anno all'elenco di tutori e tutrici presso il Tribunale per i minorenni di Torino e agli abbinamenti. Infatti, un dato rilevante emerso dallo scorso monitoraggio è stato a fronte di 500 iscritti al 31.12.2023 il ricorrere alla figura del tutore istituzionale nominato per il 2023 per il 76% delle tutele totali aperte. Pertanto, in collaborazione con la Cancelleria tutele del Tribunale per i minorenni e con il supporto di alcuni tutori che hanno prestato servizio volontario in Tribunale, si è addivenuti alla redazione di una scheda di analisi.

L'attività di monitoraggio ha consentito di evidenziare le reali disponibilità dei tutori, lo stato delle attuali tutele e le segnalazioni di criticità agevolando così gli abbinamenti sia nelle tempistiche sia nella qualità.

All'inizio del 2024 l'elenco dei Tutori si è arricchito delle nuove adesioni dei corsisti del 2023, pertanto sono state inviate 552 schede ai tutori iscritti, ricevendo 439 riscontri.

Si contano 376 tutori attivi che esercitano ad oggi almeno una tutela (163), due tutele (81) e tre tutele (32), la maggior parte sul territorio della Città metropolitana di Torino, 285. Va precisato che 174 tutori hanno accettato il massimo delle tutele per cui hanno dato disponibilità: infatti, pur essendo consentito per legge la possibilità di esercitare 3 tutele contemporaneamente, alcuni, più

di un terzo, scelgono per impegni personali, lavorativi e di stili di tutela di rendersi disponibili per una o al massimo due tutele.



# Corso di formazione per aspiranti tutori e tutori volontarie di minori stranieri non accompagnati

Campus Luigi Einaudi di Torino, h 9-13 AULA F4

XI edizione – 2024



Prima lezione - Modulo fenomenologico - Sabato 21 settembre

*Saluti istituzionali*

*Partire, arrivare. Chi sono i minori stranieri non accompagnati?* | Roberta Ricucci, UniTo

*Il fenomeno dei MSNA sotto il profilo del diritto interculturale* | Roberto Mazzola, UniUPO

*L'accoglienza con i nostri occhi – testimonianze di ragazzi già minori stranieri non accompagnati* | con la collaborazione di Civico Zero (un progetto di Save the Children e Comune di Torino)



Seconda lezione – Modulo sul sistema dell'accoglienza - Sabato 28 settembre

*Il sistema dell'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati: i permessi di soggiorno, il diritto d'asilo, strumenti e modalità di accoglienza* | Manuela Consito, UniTo

*L'accertamento dell'età* | Massimo Gnone, Giuseppe Lococo, Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)

*La protezione internazionale: il ruolo del tutore volontario* | Commissione territoriale di Torino per il riconoscimento della protezione internazionale

*Fucus lavoro* | Miranda Andreatza, Centri per l'impiego (CPI)



Terza lezione – Modulo psico antropologico - Sabato 5 ottobre

*Strategie per l'ascolto e la costruzione di una relazione efficace* | Luca Rollè, UniTo

*L'identificazione dei bisogni della persona minorenni nella prospettiva etno-psicologica* | Roberto Beneduce, UniTo

*La neuropsichiatria infantile e il riconoscimento del disturbo post traumatico da stress* | Caterina Maria Lux, Neuropsichiatria Infantile Sud Asl Città di Torino

*La salute dei minori stranieri non accompagnati* | Monica Mazza, Psicologa, Psicoterapeuta, GrIS Piemonte



#### Quarta lezione – Modulo sul lavoro in rete con i servizi - Sabato 12 ottobre

*Il lavoro in rete con i servizi socio-assistenziali* | Elena Allegri, UniUPO

*Lavori di gruppo con professionisti dell'accoglienza* | Ufficio Minori Stranieri Comune di Torino, Servizi Sociali di Cuneo, Servizi Sociali Città di Asti

*Focus sulla scuola e il diritto allo studio* | Alessandra di Aichelburg, Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)



#### Quinta lezione – Modulo sulla tutela - Sabato 19 ottobre

*La procura minorile: quali compiti e quali relazioni con il tutore volontario* | Emma Avezzù, Procura minorile di Torino

*L'apertura della tutela, l'abbinamento tutore - ragazzo, la gestione della tutela e il prosieguo amministrativo nell'esperienza del Tribunale per i minorenni di Torino* | Stefano Scovazzo, Tribunale per i minorenni di Torino

*Il tutore volontario di MSNA: quali i suoi compiti e il suo ruolo* | Joëlle Long, UniTo

*La carta etica dei tutori e delle tutrici* | Ylenia Serra, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Regione Piemonte



#### Sesta lezione – Modulo sul sostegno post nomina - Sabato 26 ottobre

*L'orientamento legale ai tutori nominati: la piattaforma "Piemonte Immigrazione* | Eleonora Vilardi, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI)

*Supporto e Servizi offerti da Save the Children ai tutori volontari* | Erica Bertero, Sara Guidi, Save the Children

*Ufficio Welfare della pubblica tutela: orientamento e informazione sulla gestione della tutela per i tutori volontari* | Diego Lopomo, Città metropolitana di Torino

*I gruppi mensili di mutuo aiuto e gli appuntamenti con la formazione continua* | UniTo

*I ragazzi visti con i nostri occhi* | Associazione delle tutrici e dei tutori volontari di MSNA del Piemonte e della Valle d'Aosta

#### **TEST FINALE**

Il corso prevede la possibilità di frequentare in remoto (link: <https://unito.webex.com/meet/tutorivolontarimsna>) fino ad un massimo di 3 lezioni ma sono **obbligatorie in presenza la prima, la quarta e la sesta lezione**. Tutti i moduli fruiti da remoto prevedono un'esercitazione obbligatoria, fornita dalla tutor del corso, da svolgersi entro la lezione successiva.

Comitato scientifico: prof.ssa Manuela Consito e prof.ssa Joelle Long (Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino), professori Roberto Beneduce, Federica Cornali e Roberta Ricucci (Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino), prof. Luca Rollè (Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino), professori Elena Allegri e Roberto Mazzola (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale). La Coordinatrice del Comitato scientifico è la Prof.ssa Joëlle Long.

Per informazioni didattiche e organizzative: [marika.tigani@unito.it](mailto:marika.tigani@unito.it) e [joelle.long@unito.it](mailto:joelle.long@unito.it)



IN COLLABORAZIONE CON



## L'affidamento familiare di msna: quale ruolo del tutore

Mercoledì 8 maggio 2024 | ore 9:15 – 12:30

AULA A4 | Campus Luigi Einaudi

Registrazione evento ore 9:00

### Saluti istituzionali

Barbara Solari | Dirigente Servizio Minori Città di Torino

### Introduce e modera

Joelle Long | Università di Torino

### Intervengono

Daniela Caputi | Casa dell’Affidamento di Torino

Cristina Ragionieri | Ufficio Minori Stranieri di Torino

Marianna Nardulli | Referente Piemonte Sportello

Orientamento in collaborazione con il progetto Terreferme

Matteo Losana | Tutore di msna affidati

Mariano Turigliatto | Tutore di msna affidati

### Conclude

Ylenia Serra | Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Piemonte

Evento accreditato all’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte: **verranno riconosciuti 3 crediti formativi per Assistenti Sociali**

**Pre-iscrizione obbligatoria al seguente link, 100 posti disponibili:**  
[Seminario 8/5/24 L'affidamento familiare di msna: quale ruolo del tutore](#)



**La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: dialogo tra il Tribunale per i minorenni di Torino, le tutrici e i tutori**

**VENERDI' 15  
NOVEMBRE  
2024**

dalle 14,30 alle 16,30

**MODALITA' IBRIDA**

**PRESENZA:**  
presso il  
Campus L. Einaudi Torino  
Lungo Dora Siena 100/a

**ON LINE:**  
su link WebEx

**Introduce:**  
Joëlle Long | UniTo

**Intervengono:**  
Carmen Rita Mecca | Tribunale per i minorenni di Torino  
Francesco Sirchia | Tribunale per i minorenni di Torino  
L' A.P.S. TUTRICI E TUTORI VOLONTARI DI M.S.N.A. – Piemonte e Valle D'Aosta

**Conclude:**  
Ylenia Serra | Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Regione Piemonte

iscrizioni al seguente google moduli:  
[https://docs.google.com/forms/d/15XMW7yQ9DZS27Am5YIDOA\\_6\\_a2heyc7ifYwC9JWFMMk/edit](https://docs.google.com/forms/d/15XMW7yQ9DZS27Am5YIDOA_6_a2heyc7ifYwC9JWFMMk/edit)  
Info: marika.tigani@unito.it



# MSNA

ciclo di incontri informativi *online* sul  
**TUTORE VOLONTARIO  
di MINORI STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI**

*Non è un affido, non è un'adozione; è una guida per aiutare il/la MSNA a capire il Paese in cui vive.*



## Giovedì 16 maggio 2024 17:30-19:30 online

### Introduce

Elena Allegri, Università del Piemonte Orientale

### Saluti

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Piemonte

Adele Squillaci, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Valle d'Aosta

### Modera

Luca Pavani, Università del Piemonte Orientale

### Discutono

Paola Giordano, Servizi Sociali della Città di Torino

Fabiana Fufaro, Servizi Sociali Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**Testimonianza** a cura di tutori e tutrici in rappresentanza dell' APS "Tutrici e tutori volontari di M.S.N.A." del Piemonte e della Valle d'Aosta

## Lunedì 27 maggio 2024 17:30-19:30 online

### Introduce

Elena Allegri, Università del Piemonte Orientale

### Saluti

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Piemonte  
Adele Squillaci, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Valle d'Aosta

### Modera

Luca Pavani, Università del Piemonte Orientale

### Discutono

Gianluca Pinnisi, Servizi Sociali del Comune di Novara

Tiziana Piras e Cristina Carosio, Servizi Sociali del CISSACA di Alessandria

**Testimonianza** a cura di tutori e tutrici in rappresentanza dell' APS "Tutrici e tutori volontari di M.S.N.A." del Piemonte e della Valle d'Aosta

## Giovedì 30 maggio 2024 17:30-19:30 online

### Introduce

Elena Allegri, Università del Piemonte Orientale

### Saluti

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Piemonte

Adele Squillaci, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Valle d'Aosta

### Modera

Luca Pavani, Università del Piemonte Orientale

### Discutono

Marta Peracino, Servizi Sociali del Comune di Vercelli

Laura Beretta, Servizi Sociali del Comune di Asti

**Testimonianza** a cura di tutori e tutrici in rappresentanza dell' APS "Tutrici e tutori volontari di M.S.N.A." del Piemonte e della Valle d'Aosta



Per partecipare è obbligatorio iscriversi attraverso il QRcode oppure compilando il modulo alla pagina:

<https://forms.gle/AsVP2aaxwsdNftfw7>

Il link a Zoom per partecipare all'evento sarà inviato a tutti gli iscritti tramite mail il giorno precedente alla data.

**Informazioni:** [luca.pavani@uniupo.it](mailto:luca.pavani@uniupo.it)

Al termine di ogni incontro sarà presentata, a cura della dott.ssa Marika Tiganì dell'Università degli studi di Torino, la prossima edizione del corso di formazione per tutori volontari di MSNA, che si terrà a partire dal 21 settembre 2024 presso il Campus "Luigi Einaudi" dell'Università di Torino (Lungo Dora Siena 100/A, Torino).



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo





## INCONTRO INFORMATIVO SULLA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E PROMOZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Un'occasione per conoscere la realtà dei ragazzi stranieri di minore età ospiti in Piemonte, la rete dei Servizi territoriali a supporto e l'importanza dell'istituto della tutela volontaria nell'accompagnamento all'autonomia e alla vita adulta.

9 LUGLIO 2024, ORE 17

Centro Polifunzionale G. Arpino Largo della Resistenza, Bra (CN)

### INTRODUCE

**Fabio Smareglia,**  
Dirigente Convenzione intercomunale per la gestione dei Servizi Sociali

### INTERVENGONO

**Ylenia Serra,**  
Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

**Elena Franchino,**  
Referente assistenti sociali dei servizi Sociali Ambito Bra

**Marika Tigani,**  
Università degli Studi di Torino

**Paola Vigna,**  
Tutrice volontaria



Per informazioni e adesioni:  
[garante.infanzia@cr.piemonte.it](mailto:garante.infanzia@cr.piemonte.it)  
tel. 011.5757303





# INCONTRO INFORMATIVO DI PROMOZIONE DELLA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

Un'occasione per conoscere la realtà dei ragazzi stranieri di minore età ospiti in Piemonte, la rete dei Servizi territoriali a supporto e l'importanza dell'istituto della tutela volontaria nell'accompagnamento all'autonomia e alla vita adulta

**INTERVENGONO:**

**Ylenia Serra**  
Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte

**Roberta Cazzulo**  
Assessora alle Politiche Sociali della Città di Alessandria

**Tiziana Piras**  
Consorzio dei Servizi sociali CISSACA

**Mara Scagni**  
Cittadinanzattiva Piemonte

**Ornella Siliano e Paola Zanotti**  
Tutrici volontarie

**Tariq Sulman**  
ex Minore straniero non accompagnato

**Marika Tigani**  
Università di Torino



**Martedì 10 settembre**

**17.30**

Ex Taglieria del pelo  
Via Wagner, 38/B - Alessandria

[www.cr.piemonte.it/cms/assemblea/organi-istituzionali/garante-infanzia-e-adolescenza](http://www.cr.piemonte.it/cms/assemblea/organi-istituzionali/garante-infanzia-e-adolescenza)

[garante.infanzia@cr.piemonte.it](mailto:garante.infanzia@cr.piemonte.it)

011.5757303



### 3. LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - primo strumento di tutela internazionale che sancisce le diverse tipologie di diritti umani da riconoscersi a tutti i bambini e ragazzi - prevede, al fine di garantirne applicazione, promozione e monitoraggio, l'istituzione di un organismo di controllo, il Comitato sui diritti dell'infanzia, che nel 2003 ha approvato la raccomandazione ai Paesi membri di dotarsi di istituzioni indipendenti, o commissari per l'infanzia: gli attuali garanti per l'infanzia.

Uno dei compiti principali del Garante è quindi proprio quello di diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel corso del 2024, sono state numerose le occasioni di partecipazione e co-organizzazione di eventi di sensibilizzazione, convegni, seminari, eventi formativi.

Vengono pertanto riportati gli eventi cui questo Organo di Garanzia ha partecipato e i convegni, seminari e tavole rotonde in cui è intervenuto. Alcuni verranno poi meglio approfonditi nei contenuti all'interno dei capitoli dedicati alla singola tematica.

- 1° febbraio      Intervento conclusivo del Convegno dal titolo *“Diventare figlia, diventare figlio. Le adozioni (piena, aperta e in casi particolari) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2023”*, organizzato dall'Università di Torino
- 7 febbraio      Saluti istituzionali in occasione dell'iniziativa dal titolo *“La mediazione come passi di pace - Passi di riflessione con ragazzi e ragazze, docenti ed educatori”*, organizzata dall'Associazione Essere Umani onlus nell'ambito della Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo
- 14 febbraio      Intervento nell'ambito della Conferenza dal titolo *“I 5 punti del Ferrante Aporti – Il nostro carcere minorile contemporaneo”*, organizzato unitamente al Garante per le persone sottoposte a misure restrittive per la libertà personale
- 20 febbraio      Intervento in occasione dell'incontro seminariale di formazione interdisciplinare e interprofessionale dal titolo *“La tutela della privacy della famiglia e del minore nell'era del Web”* presso il Tribunale di Torino

- 29 febbraio Saluto introduttivo al Convegno dal titolo *“La salute mentale in età evolutiva e gli interventi psicologici nei contesti scolastici”* organizzato dal Centro regionale per le attività di promozione della salute presso l’Educatore della Provvidenza
- 5 marzo Intervento all’evento conclusivo del progetto *“Labs to Learn”* a cura dell’impresa sociale Con i bambini presso il Teatro Grande Valdocco di Torino
- 28 marzo Intervento introduttivo al Convegno dal titolo *“La violenza non guarda in faccia nessuno”*, promosso dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso la Sala Trasparenza della Regione
- 11 aprile Partecipazione in qualità di relatrice all’iniziativa di presentazione del Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) dal titolo *“Affrontare le disuguaglianze nei risultati scolastici: evidenze sperimentali nelle Scuole Primarie”*, presso Collegio Carlo Alberto di Torino
- 3 maggio Partecipazione in qualità di relatrice al seminario dal titolo *“Lo Sportello ‘Minori Stranieri Non Accompagnati’: un progetto del Dipartimento di Eccellenza”*, organizzato dalle Cliniche legali dell’Università di Torino
- 8 maggio Intervento conclusivo al seminario di formazione dal titolo *“L’affidamento familiare di msna: quale ruolo del tutore”*, nella cornice della Convenzione di cooperazione per la tutela dei MSNA
- 10 maggio Intervento all’evento dal titolo *“Io al posto tuo - Per una società più inclusiva e connessa emotivamente”*, organizzato unitamente al Difensore Civico presso il Salone del Libro
- Intervento all’evento dal titolo *“Individualismo e fragilità: Werther e Papageno - Il fenomeno crescente del suicidio nella società liquida”*, organizzato unitamente al Difensore Civico e al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso il Salone del Libro

- 20 giugno Partecipazione alla seduta parlamentare congiunta, in occasione della presentazione della Relazione annuale dell’Autorità Garante nazionale sull’attività svolta nell’anno 2023
- 17 luglio XXX Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
- 22 luglio Partecipazione alla seduta di insediamento della XII Legislatura, presso OGR
- 10 settembre Partecipazione in qualità di relatrice all’iniziativa alessandrina di sensibilizzazione sull’istituto della tutela volontaria di MSNA, organizzata unitamente al Comune di Alessandria e al Consorzio CISSACA
- 19 settembre Intervento conclusivo dell’evento dal titolo *“Bambine e ragazzi in Piemonte stanno bene?”*, volto alla presentazione dei risultati finali del progetto interdipartimentale finanziato dalla Fondazione CRT e promosso da Università di Torino, Save the Children, Centro italiano di ricerca pedagogica, Ordine degli assistenti sociali del Piemonte e con il contributo del Consiglio regionale del Piemonte-Garante per l’infanzia e l’adolescenza, dal titolo *“L’effetto della pandemia da Covid-19 sul benessere dell’infanzia e dell’adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi”*, presso il Campus Einaudi dell’Università di Torino
- 21 settembre Intervento di saluto alla prima lezione del Corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, presso il Campus Einaudi dell’Università di Torino
- 26 settembre Intervento nell’ambito della Tavola rotonda astigiana dal titolo *“La tutela del minore nel conflitto genitoriale”* promossa dall’Ordine degli Avvocati di Asti
- 16 ottobre Partecipazione all’iniziativa di presentazione del libro *“Perché proprio a me? - La separazione vista dai bambini”* organizzato a Roma dall’Autorità Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
- 11 novembre Saluti istituzionali in apertura dell’evento formativo *“Facing Abuse 3.0 – Saper riconoscere i segnali di maltrattamento e abuso sessuale nell’infanzia”*, organizzato a Torino dalla Società di comunicazione e organizzazione eventi LT3 e rivolto ai medici, ai pediatri e ai professionisti delle NPI

- 15 novembre Relazione conclusiva in occasione del seminario di formazione periodica dal titolo *“La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: dialogo tra il Tribunale per i minorenni di Torino, le tutrici e i tutori”* organizzato a Torino nella cornice della Convenzione di cooperazione per la tutela dei MSNA
- 20 novembre Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno dal titolo *“La Giustizia Minorile tra INTERVENTO EDUCATIVO nei confronti degli autori di reato, CURA E ATTENZIONE alle vittime, GARANZIA DELLA SICUREZZA dei cittadini Riflessioni, strategie ed esperienze operative in Piemonte”*, organizzato a Torino dal Consiglio interregionale di Piemonte e Valle d’Aosta dell’Ordine degli Assistenti sociali

# **PARTE SECONDA**



## 4. IL DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE

### 4.1 Alcuni dati relativi alla sanità piemontese<sup>12</sup>

Riportiamo di seguito i dati relativi ai minori piemontesi in carico ai servizi di psicologia (o di psicologia dell'età evolutiva) delle ASL e delle Aziende ospedaliere regionali, in numeri assoluti e in percentuale rispetto alla popolazione minorile residente.


AZIENDA	MINORI IN CARICO
ASL CITTÀ DI TORINO	483
ASL TO3	3.368
ASL TO4	3.697
ASL TO5	1.473
ASL AL	3.205
ASL AT	1.149
ASL BI	0 *
ASL CN1	587
ASL CN2	1.273
ASL NO	4.565
ASL VC	3.056
ASL VCO	0 *
AO CITTÀ DELLA SALUTE/OIRM	1.965
AO MAURIZIANO	0 *
AO MAGGIORE DI NOVARA	0 *
AO CUNEO	1.734
AO AL	0 *
<b>Totale PIEMONTE</b>	<b>26.555</b>

\*Aziende che non dispongono di strutture di psicologia dell'età evolutiva

In questo primo grafico presentiamo la ripartizione territoriale delle prese in carico da parte dei servizi pubblici di Psicologia dell'età evolutiva, ancorché non di immediata lettura in ragione, soprattutto nel Capoluogo regionale e nella Città metropolitana di Torino, di una certa fluidità di competenza tra le ASL di riferimento e il presidio ospedaliero AO Città della Salute.


---

<sup>12</sup> Fonte: Direzione Sanità della Regione Piemonte.



In questa seconda immagine si dà conto, invece, dell'incidenza delle prese in carico da parte dei Servizi pubblici di Psicologia dell'età evolutiva rispetto al totale della popolazione minorile residente in Piemonte.

Tale dato, che attesta che circa il 4,5% dei bambini e degli adolescenti piemontesi è in carico, stabilmente o per medi/lunghi periodi, presso uno dei sopra menzionati Servizi, va messo in dovuta relazione con i numeri presentati nelle pagine successive, che fotografano l'incidenza dei minori residenti nella nostra Regione seguiti dai Servizi pubblici di NPI (Neuropsichiatria infantile).




Di seguito presentiamo i dati riferiti ai minori piemontesi in carico ai servizi di NPI regionali, in numeri assoluti e in percentuale rispetto alla popolazione minorile residente, oltre che in relazione a parametri quali cittadinanza ed età.


Nell'ultima grafica, infine, è possibile leggere una fotografia delle principali diagnosi dei pazienti in carico.

Fascia di età	bambini/ragazzi	bambine/ragazze	Totale
0-2	1.781	1.391	3.172
3-5	4.538	2.156	6.694
6-10	11.653	6.382	18.035
11-13	6.917	4.452	11.369
14-17	6.885	6.375	13.260
18	1.031	1.051	2.082
<b>totale minori</b>	<b>32.805</b>	<b>21.807</b>	<b>54.612</b>

**MINORI IN CARICO AI SERVIZI DI NPI PER FASCIA DI ETÀ**



**IN % SULLA POPOLAZIONE MINORENNE E NEOMAGGIORENNE RESIDENTE**



A corredo di quanto sopra illustrato relativamente ai dati riguardanti i Servizi di Psicologia, si rilevi che l'8,6% delle persone di minore età residenti nella nostra Regione è in carico ai Servizi pubblici di NPI, con un picco dell'11% che riguarda le bambine e i bambini della fascia tra i 6 e gli 11 anni, immediatamente seguito dal 10,2% relativo ai preadolescenti.

Si noti la prevalenza nella presa in carico dei bambini e degli adolescenti maschi rispetto a quella delle loro coetanee, che arriva ad annullarsi nella fascia di età 14-17, quasi a dirci che l'adolescenza è una fase critica in sé.


Infine, si intende far rilevare il dato dei neomaggiorenni, che continuano ad essere accompagnati in ragione della continuità terapeutica indipendentemente dall'avvenuto compimento dei 18 anni.

Nella tabella e nella grafica seguente si riportano, in valore assoluto e in termini percentuali, il dato dei minori in carico ai Servizi di NPI sulla base della cittadinanza.


Ricordando che in Piemonte l'incidenza dei bambini e degli adolescenti stranieri rispetto ai loro coetanei italiani è del 15% circa, non deve colpire che tra i minori in carico ai Servizi di NPI gli stranieri rappresentino il 20,3% (contro il 79,7% dei loro coetanei italiani): lo scostamento di qualche punto percentuale dà certamente conto di un maggior disagio e di problematiche aggiuntive di questa porzione di piccoli e giovani piemontesi, anche derivanti dal background migratorio o dalla particolare fragilità sociale ed educativa delle loro famiglie.

**MINORI IN CARICO AI SERVIZI DI NPI IN % PER CITTADINANZA**

Cittadinanza	pazienti in carico
italiana	43.516
straniera	11.096
<b>totale</b>	<b>54.612</b>



**MINORI IN CARICO E NUOVI ACCESSI AI SERVIZI DI NPI ANNI 2014-2024  
IN % RISPETTO ALLA POPOLAZIONE MINORENNE E NEOMAGGIORENNE RESIDENTE**




Nelle tabelle seguenti si dà conto del numero di prestazioni erogate, per fascia di età, in valore assoluto e per quanto attiene alla media pro-capite.

Si intende per prestazione diretta quella effettuata per tramite di accesso diretto al Servizio sanitario, là dove invece la prestazione indiretta è quella effettuata per conto di un soggetto terzo, Autorità giudiziaria o scuola.

fascia di età	prestazioni dirette	prestazioni indirette	totale prestazioni
0-2	22.271	3.701	25.972
3-5	77.111	17.798	94.909
6-10	118.352	37.473	155.825
11-13	48.889	20.098	68.987
14-17	75.493	24.731	100.224
18	10.758	3.219	13.977
<b>totale</b>	<b>352.874</b>	<b>107.020</b>	<b>459.894</b>

Fascia di età	Prestazioni dirette pro-capite	Prestazioni indirette pro-capite	Prestazioni totali pro-capite
0-2	7,1	3,9	11
3-5	11,8	4,4	16,2
6-10	6,9	3,4	10,3
11-13	4,7	3	7,7
14-17	6,3	3,2	9,5
18	5,7	2,7	8,5
<b>totale</b>	<b>6,9</b>	<b>3,4</b>	<b>10,3</b>

### PRINCIPALI DIAGNOSI DEI PAZIENTI IN CARICO - TOP 20



## 4.2 Le persone di minore età in carcere

Il tema della popolazione carceraria minorile investe con la sua urgenza l'intera società.

Se da un lato si tratta di farsi carico di minori in condizioni di privazione della libertà personale a seguito di provvedimento dell'A.G., rendendo la loro permanenza nelle strutture di detenzione quanto più vicina a quanto prescritto dal dettato costituzionale in ordine alla funzione riabilitativa della pena, dall'altro occorre adoperarsi per l'istituzione di forme alternative alla restrizione che, come prescritto dalle linee guida del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2010 per una giustizia a misura di minore, la rendano uno strumento sempre più residuale.

Nel corso del 2024 è proseguita la collaborazione con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che si è inverteva, in particolare, nel completamento del ciclo di convegni sul carcere minorile.

Dopo i primi due appuntamenti, di cui si è dato conto nella Relazione relativa alle attività del 2023, rispettivamente dai titoli *"Il carcere minorile contemporaneo: parliamone"* e *"Il carcere minorile contemporaneo: continuiamo a parlarne"*, in data 14 febbraio 2024 si è svolto il seminario *"I 5 punti del Ferrante Aperti. Il nostro carcere minorile contemporaneo"*.

Nel corso del dibattito, organizzato dalla Conferenza dei Garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale, dal Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Piemonte, sono intervenuti: Ylenia Serra (garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Piemonte), Monica Cristina Gallo (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino), Franco Carapelle (responsabile della Compagnia Teatrale Teatro e Società), Angelica Musy (Presidente del Fondo Alberto e Angelica Musy), Silvia Pirro (referente della Fondazione Compagnia di San Paolo), Diego Scarponi (coordinatore e produttore del cortometraggio *"I Cinque Punti"*), Riccardo Sarà (insegnante del CPIA 3 Torino *"Tullio De Mauro"*), Claudio Menzio (dirigente del CPIA 3 Torino *"Tullio De Mauro"*), Domenico Chiesa (insegnante, già presidente nazionale CEntro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti), Gabriella Picco (responsabile area educativa e vicedirettrice IPM Ferranti Apporti di Torino), Franco Prina (sociologo), Giuseppe Carro (direttore dell'Istituto Penale per i Minorenni di Torino *"Ferrante Aperti"*).

Un'ulteriore iniziativa di approfondimento si è tenuta successivamente, in data 20 novembre 2024, presso la Biblioteca Civica Calvino di Torino, in occasione del convegno dal titolo *“La giustizia Minorile tra intervento educativo nei confronti degli autori di reato, cura e attenzione alle vittime, garanzia della sicurezza dei cittadini – Riflessioni, strategie ed esperienze operative in Piemonte”*.

Il panel, organizzato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria) con il sostegno della Fondazione “Francesca Rava e l'organizzazione “Nuestros Pequeños Hermanos – NPH Italia), ha ottenuto il patrocinio di Regione e Consiglio regionale del Piemonte, Città di Torino, Ordine degli assistenti sociali del Piemonte, Ordine degli Avvocati di Torino, Associazione Giovani Avvocati sezione di Torino, Circoscrizione 7.

Nel corso dell'intensa giornata si segnalano: la Lectio magistralis del Prof. Adolfo Ceretti dal titolo *“Devianza e criminalità giovanile nella società del tutto e subito e delle città insicure. Verso nuovi paradigmi interpretativi ed operativi”*; gli interventi istituzionali di Carmen Rita Mecca, Presidente Tribunale Minorenni di Torino, Emma Avezzù, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, Andrea Campanile, Garante delle vittime Regione Liguria, Monica Lo Cascio, Direttrice Dipartimento Servi Socio-Sanitari del Comune di Torino, Umberta Morganti, Psicologa Dirigente e Neuropsichiatria infantile ASL Città di Torino; la Tavola rotonda *“L'agire educativo in carcere, coniugando trattamento e sicurezza”*, nella quale sono intervenuti Giuseppe Carro, Direttore Istituto Penale Minorenni Torino, Giovanni Battista Alberotanza, Dirigente Polizia Penitenziaria- Comandante IPM Torino, CPA Genova e Area Sicurezza CGM, Mara Lorenzo, Responsabile educatori IPM Torino, Silvano Oni, Cappellano IPM Torino, Claudio Menzio, Dirigente scolastico CPIA 3 Torino, Enrico Bellone, Psicologo convenzione N.P.I. ASL Torino, Pasquale Ippolito, Responsabile attività formativo-professionali IPM Torino, Inforcoop, Fatima Rafik, mediatrice culturale; la presentazione dei Progetti N.O.Mi.S. 2025 a cura di Patrizia Gugliotti, Compagnia di San Paolo, è CURAE 2025, a cura di Federica Brunelli, mediatrice esperta Coop. Dike Milano; la Tavola rotonda *“L'agire educativo nel territorio, con la giusta attenzione alle vittime e alla sicurezza sociale”*, che ha visto dibattere Laura Angius, Direttrice USSM Torino, Antonietta Centolanze, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Cristina Ragionieri, Ufficio minori stranieri Città di Torino, Rosalba Fiando, Commissario Polizia Municipale c/o Procura per i Minorenni di Torino, Massimiliano Tedesco, Ispettore Polizia di Stato c/o Procura per i Minorenni di Torino, Monica Delmonte, Centro

Giustizia Riparativa Torino, Massimo Verzaro, Centro Giustizia Riparativa Novara, Fabio Faustini, Cooperativa Animazione Valdocco.

Le conclusioni sono state assegnate a Gabriele Assenzi, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.

A sottolineare la centralità dei ragazzi ospiti dell'Istituto di pena minorile di Torino, il Coffee break della mattinata è stato realizzato a cura dei ragazzi dell'IPM Torino e da Inforcoop Ecipa Piemonte/Ass. Aporti Aperte.



## 5. IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALL'EDUCAZIONE

### 5.1 I dati relativi all'obbligo formativo e al complessivo quinquennio della secondaria di I grado<sup>13</sup>

In questo paragrafo si intende rappresentare la fotografia degli alunni e degli studenti iscritti nelle scuole del I e del II ciclo di istruzione, oltre che nelle agenzie formative della nostra Regione.

Obiettivo di queste pagine è dare conto dei numeri relativi al successo e all'insuccesso scolastico e formativo in Piemonte, forniti dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Di seguito si riportano i dati relativi agli iscritti agli istituti secondari di I grado del Piemonte, con specifico focus su quelli ripetenti e pluriripetenti.


Come risulta a proposito di questi ultimi, il dato è piuttosto difforme in relazione ai diversi territori provinciali. Si notino in particolare i valori della provincia di Novara, particolarmente elevati, e quelli della provincia del Verbano Cusio Ossola e della Città metropolitana di Torino, all'estremo opposto.

Uniformemente, con la sola eccezione del Verbano-Cusio-Ossola, si respinge maggiormente al termine del primo e del secondo anno, rispetto al terzo anno, nonostante la presenza, all'esito di quest'ultimo, dello scoglio rappresentato dall'esame di Stato.

Provincia	Alunni frequentanti			
	I anno	II anno	III anno	Totale
ALESSANDRIA	3.368	3.388	3.355	10.111
ASTI	1.807	1.762	1.734	5.303
BIELLA	1.318	1.288	1.337	3.943
CUNEO	5.553	5.595	5.488	16.636
NOVARA	3.532	3.447	3.338	10.317
TORINO	19.406	19.704	19.999	59.109
VERCELLI	1.441	1.410	1.358	4.209
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.213	1.263	1.293	3.769

<sup>13</sup> Dati forniti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte.

<b>Totale Regione</b>	<b>37.638</b>	<b>37.857</b>	<b>37.902</b>	<b>113.397</b>
<b>Provincia</b>	<b>Alunni frequentanti - ripetenti e pluriripetenti</b>			
	<b>I anno</b>	<b>II anno</b>	<b>III anno</b>	<b>Totale</b>
ALESSANDRIA	137	129	73	339
ASTI	82	67	42	191
BIELLA	34	29	23	86
CUNEO	128	140	97	365
NOVARA	223	180	114	517
TORINO	385	334	281	1.000
VERCELLI	59	57	22	138
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	7	18	20	45
<b>Totale Regione</b>	<b>1.055</b>	<b>954</b>	<b>672</b>	<b>2.681</b>




Per tramite della tabella seguente e del relativo grafico, si intende offrire un approfondimento sugli studenti del terzo anno della secondaria di I° grado.

Si può evincere come, al termine dell'anno che chiude l'intero primo ciclo, la selezione avvenga a monte dell'esame di Stato, che pare avere un'influenza del tutto marginale nel determinare l'esito della licenza.

Con le sole eccezioni della Città metropolitana di Torino e, in misura decisamente inferiore, della provincia di Cuneo, a determinare l'insuccesso nell'ultimo anno della secondaria di I° grado è la non ammissione all'esame.

In generale, la percentuale di non licenziati all'esito del terzo anno va dallo 0,1% della provincia di Biella all'1,2% della Città metropolitana di Torino, con una media regionale che si attesta allo 0,9%.

Provincia	Alunni III anno			
	Valutati negativamente o non ammessi a valutazione	Ammessi all'esame di stato	Licenziati	Totale non licenziati III anno
ALESSANDRIA	22	3.312	3.312	22
ASTI	0	1.720	1.716	4
BIELLA	0	1.334	1.332	2
CUNEO	15	5.409	5.392	32
NOVARA	26	3.221	3.212	35
TORINO	85	19.971	19.820	236
VERCELLI	3	1.341	1.340	4
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4	1.278	1.277	5
<b>Totale Regione</b>	<b>155</b>	<b>37.586</b>	<b>37.401</b>	<b>340</b>



Analogamente, di seguito, si riportano i dati relativi agli iscritti agli istituti secondari di II grado della nostra regione.


Come risulta a proposito di questi ultimi, il dato è piuttosto difforme in relazione ai diversi territori provinciali. Si notino in particolare i valori delle province di Asti, Novara, Vercelli e Verbania o Cusio Ossola, particolarmente elevati, e quelli della provincia di Alessandria e Cuneo, all'estremo opposto.

Uniformemente, invece, si respinge maggiormente al termine del primo anno, rispetto a quelli successivi, e il terzo anno, che rappresenta per molti indirizzi un cambio di passo con l'introduzione di nuove materie di studio, non pare costituire uno scoglio intermedio, con la sola eccezione dei numeri delle province di Asti, Biella e, in misura decisamente più lieve, di quella di Novara.

Più in generale, ci si soffermi sull'incidenza degli iscritti ad un istituto di istruzione superiore rispetto al totale delle ragazze e dei ragazzi residenti, ricompresi nella fascia di età 14-20: solo il 62% a livello regionale, con un picco positivo rappresentato dalla provincia del Verbania o Cusio Ossola, il cui dato si attesta a ridosso del 75% e il suo opposto negativo registrato nella provincia di Asti, il cui dato è fermo al di sotto del 54.


Provincia	Alunni frequentanti					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
ALESSANDRIA	3.599	3.177	3.084	2.851	2.732	15.443
ASTI	1.723	1.550	1.474	1.311	1.256	7.314
BIELLA	1.403	1.234	1.267	1.176	1.077	6.157
CUNEO	5.616	5.113	4.838	4.608	4.479	24.654
NOVARA	3.646	3.326	2.926	2.713	2.500	15.111
TORINO	20.777	19.227	18.122	16.750	16.411	91.287
VERCELLI	1.634	1.421	1.360	1.271	1.215	6.901
VERBANIA	1.710	1.448	1.445	1.336	1.203	7.142
<b>Totale Regione</b>	<b>40.108</b>	<b>36.496</b>	<b>34.516</b>	<b>32.016</b>	<b>30.873</b>	<b>174.009</b>

**ISCRITTI AD UN ISTITUTO SECONDARIO DI II° GRADO DEL PIEMONTE  
IN % SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ 14-20**




Provincia	Alunni - non ammessi allo scrutinio + non promossi					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
ALESSANDRIA	388	170	155	106	84	903
ASTI	263	92	142	76	56	629
BIELLA	155	98	120	65	32	470
CUNEO	507	304	254	147	122	1.334
NOVARA	607	308	278	149	98	1.440
TORINO	2.317	1.300	1.146	718	450	5.931
VERCELLI	238	126	90	58	43	555
VERBANIA	214	135	122	57	40	568
<b>Totale Regione</b>	<b>4.689</b>	<b>2.533</b>	<b>2.307</b>	<b>1.376</b>	<b>925</b>	<b>11.830</b>

**ALUNNI NON AMMESSI ALLO SCRUTINIO E NON PROMOSSI  
IN % PER ANNO E PER PROVINCIA**



Provincia	Alunni - ripetenti e pluripetenti					
	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale T
ALESSANDRIA	220	143	111	95	58	627
ASTI	150	65	100	48	24	387
BIELLA	89	71	84	43	24	311
CUNEO	252	166	162	99	60	739
NOVARA	348	201	173	146	39	907
TORINO	1.015	689	691	498	216	3.109
VERCELLI	91	69	58	36	38	292
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	138	59	121	54	38	410
<b>Totale Regione</b>	<b>2.303</b>	<b>1.463</b>	<b>1.500</b>	<b>1.019</b>	<b>497</b>	<b>6.782</b>

ALUNNI RIPETENTI E PLURIRIPETENTI IN % PER ANNO E PER PROVINCIA



## **6. LE PERSONE DI MINORE ETÀ CON DISABILITÀ**

### **6.1 La Collaborazione con il Difensore Civico regionale, in qualità di Garante per il diritto alla salute, sul tema della presa in carico dei minori con disabilità**

È proseguita nel corso dell'anno 2024 la collaborazione del Difensore civico con la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza sul tema dell'accesso alle cure da parte delle persone minori di età.

In particolare, gli Organi di garanzia hanno avviato, alla luce delle segnalazioni pervenute, interventi per sollecitare la prenotazione di visita neuropsichiatrica, nei tempi di attesa previsti dal codice di priorità della prescrizione, necessaria per avviare la presa in carico sanitaria, sociale e scolastica di un minore con disabilità.

#### **6.1.1 La visita neuropsichiatrica infantile, quale presupposto per avviare la presa in carico del minore con disabilità.**

Il D.lgs. n. 77 del 2016<sup>14</sup> configura un sistema di interventi a sostegno dell'inclusione scolastica finalizzati ad armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti (istituzioni sanitarie, scolastiche e famiglie), con l'obiettivo principale di garantire all'alunno e allo studente con disabilità certificata di poter fruire di tutti i servizi di cui ha diritto.

Le procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica prendono avvio dal certificato medico diagnostico-funzionale redatto a cura dell'Azienda Sanitaria Locale che contiene la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento della condizione di disabilità. Certificazione, questa, che deve corredare l'istanza da presentare all'INPS, che provvede a dare riscontro entro 30 giorni.

Contestualmente, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della L. 104/1992 - come modificato dall'art. 5 comma 2 lett. b) del D.lgs 77/2016 - le commissioni mediche effettuano l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e *“tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento [...] ai fini del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328”*.

---

<sup>14</sup> “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1 commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n.107” (come modificato dal d.lgs. 7 agosto 2019 n. 96).

Il Profilo di funzionamento ricomprende la diagnosi funzionale<sup>15</sup> e il profilo dinamico-funzionale<sup>16</sup> e definisce le competenze professionali, la tipologia delle misure di sostegno e le risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica (articolo 5 comma 4 lettera b) della L. 104/1992). Il profilo viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

A tale profilo, che rappresenta la parte sanitaria, devono seguire la certificazione sociale e quella scolastica, ovvero: il Progetto Individuale (PI) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

#### ▪ Il Progetto Individuale

Le azioni del Servizio sanitario e delle Istituzioni scolastiche si completano attraverso la redazione da parte dell'Ente Locale del Progetto Individuale redatto ai sensi dell'articolo 14 della L. 8 novembre 2000 n. 328 (come modificato dal Decreto legislativo 77/2016).

---

<sup>15</sup> L'art. 3 del DPR 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" definisce la diagnosi funzionale come segue:

*"1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.*

*2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:*

*a) i dati anagrafici del soggetto;*

*b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).*

*1. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:*

*a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;*

*b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale [...].*

<sup>16</sup> L'art. 4 del DPR 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" definisce il profilo dinamico funzionale come segue:

*" 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.*

*2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili [...].*

*5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno".*

Tale progetto comprende i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

- Il Piano Educativo Individualizzato<sup>17</sup>.

Il PEI, previsto dall'art. 12 comma 5 della L.104/1992 (come modificato dal D. Lgs 77/2016) viene elaborato dalle Istituzioni scolastiche attraverso il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione<sup>18</sup>, con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare e la partecipazione dei genitori e delle figure professionali che seguono l'alunno con disabilità.

In particolare, con il PEI si individuano i mezzi e gli strumenti per realizzare un ambiente favorevole all'apprendimento sul piano della comunicazione, dell'autonomia e dell'interazione con gli altri, identificando strategie didattico-educative volte ad assicurare il successo formativo dell'alunno, nel rispetto della massima flessibilità e coerenza con i bisogni specifici di quest'ultimo, secondo l'accezione più evoluta di diritto all'istruzione inteso come diritto a un'istruzione adeguata, ossia calibrata sulle esigenze del singolo<sup>19</sup>.

Come il Profilo di Funzionamento, il PEI è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di "funzionamento" della persona ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico per realizzare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.

---

<sup>17</sup> PEI (Piano Educativo Individualizzato) è uno strumento di didattica inclusiva che consente al Consiglio di Classe di delineare un piano personalizzato per gli studenti con disabilità fissando le attività e gli obiettivi da perseguire durante l'anno scolastico.

<sup>18</sup> L'art. 9 commi 10 e 11 del D.lgs. 77/2016 (che ha modificato l'art. 15 della L. 104/1992) definisce il GLO nel seguente modo: *"Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica [...]."*

<sup>19</sup> L'articolo 7 comma 2 lettera d) (che ha modificato l'art. 12 della L. 104/1992) dispone che il PEI *"esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3"*.

### 6.1.2. Le segnalazioni pervenute agli Uffici. I rilievi dei Garanti.

È pervenuta all'Ufficio del Difensore Civico una segnalazione concernente la prenotazione di Prima visita neuropsichiatrica infantile, prescritta in data 21.11.2024, con codice di Priorità Programmabile (120 giorni).

Al riguardo, la segnalante aveva evidenziato di avere ottenuto una prenotazione per il mese di settembre 2025, oltre il tempo previsto dal codice di priorità indicato nella prescrizione medica.

La questione, inerendo alla garanzia del diritto alla salute e alla tutela della minore, è stata esaminata congiuntamente con la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Gli Organi di garanzia, pertanto, hanno richiesto informazioni, con particolare riferimento alle ragioni dei tempi di attesa per accedere alla prima visita neuropsichiatrica infantile.

Al riguardo, la Struttura complessa Affari Giuridici Istituzionali della competente Azienda Sanitaria Locale rispondeva evidenziando che non era stato possibile attivare il percorso di tutela, già adottato di norma a livello aziendale, in quanto non si era potuto disporre dei dati riferiti alla richiedente.

Con la suddetta risposta la struttura comunicava, altresì, la disponibilità a prendere in esame la richiesta per le cui caratteristiche, di primo accesso, può essere attivato il percorso di tutela, contattando l'URP al fine di ricevere tutte le informazioni oppure inviando direttamente la prescrizione alla mail dedicata per i tempi di attesa.

La segnalante, quindi, provvedeva ad inviare la prescrizione, come da indicazione dell'Azienda Sanitaria Locale; tuttavia, successivamente, informava l'ufficio di non avere ricevuto alcun riscontro.

Gli Organi di garanzia, pertanto, hanno provveduto a sollecitare nuovamente la struttura Affari Istituzionali della Azienda Sanitaria Locale di competenza per conoscere le iniziative assunte per rendere possibile l'effettuazione della visita neuropsichiatrica, nel rispetto del codice di priorità indicato nella prescrizione medica.

La Struttura interpellata, tuttavia, ribadiva quanto già comunicato.

A fronte dell'impossibilità di "sbloccare" la situazione, l'ufficio contattava direttamente l'URP che, in tempi brevi, comunicava la prenotazione della visita neuropsichiatrica infantile di primo accesso in conformità al codice di priorità indicato dalla prescrizione.

## **6.2 La collaborazione con il Difensore Civico in materia di assistenza scolastica**

È proseguito nel corso del 2024, da parte del Difensore civico congiuntamente con la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, l'approfondimento delle tematiche connesse ai diritti dei minori con disabilità e all'attuazione del divieto di discriminazione e del principio di pari opportunità.

In particolare, gli Organi di garanzia hanno avviato, anche alla luce delle segnalazioni pervenute, un'indagine sull'assistenza scolastica la cui rilevanza non si esaurisce nell'ambito della scuola, ma si estende nel progetto di presa in carico comunitaria che le Amministrazioni, attraverso la rete di servizi sanitari, sociali e scolastici, realizzano a favore dei minori e delle loro famiglie.

### **6.2.1 La normativa in materia di assistenza scolastica**

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica sono state trasferite ai Comuni con il D.P.R. n. 616 del 1977 mediante l'attribuzione di "tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico"; ricomprendendo tra le suddette funzioni "anche gli interventi di assistenza medico-psichica [...]", nonché le funzioni esercitate dai patronati scolastici<sup>20</sup>.

La legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all'articolo 2, comma 2, lett. e) affidò a tale servizio "la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati".

Successivamente, con l'introduzione della Legge n. 104 del 1992 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") il nostro ordinamento ha garantito alla

---

17. La normativa inerente ai soppressi patronati scolastici prevedeva, all'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 261, che gli stessi dovessero "provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico" e tale assistenza, all'art. 71 della legge 4 giugno 1911 n. 487, era definita come "istituzione della refezione scolastica, concessione di sussidi per vesti e calzature, distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici".

persona con disabilità “il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e [...] la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società” (art. 5).

L’articolo 12 comma 2 della succitata L.104/1992 ebbe, inoltre, a riconoscere il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità “nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” precisando, al successivo comma 3, che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità “nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”.

Il successivo articolo 13, al comma 3, ha poi stabilito che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriale (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i.) sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.

L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è chiamato, quindi, a fornire un supporto aggiuntivo, poiché ha il compito di facilitare, in sinergia con l’insegnante di sostegno e con gli altri docenti della classe, il processo relazionale e partecipativo dell’alunno con disabilità durante le attività scolastiche.

Va inoltre ricordato che il D.Lgs. 31.03.1998, n. 11221 ha ulteriormente chiarito, all’art. 139 comma 1 lettera c), che il supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio è attribuito ai Comuni, in relazione ai gradi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore.

Le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti agli Enti Locali nell’attuazione dei principi di autonomia e integrazione che si sono poc’anzi illustrati hanno trovato ulteriore sviluppo nelle previsioni della legge n. 328 del 2000 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

---

21. “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Riforma, questa, saldamente ancorata al principio scolpito nell'articolo 1, in cui si dispone che "la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia".

Con ciò ponendo in evidenza la necessità di considerare il bisogno della persona nella sua totalità, costituita anche dalle risorse e dal contesto familiare e territoriale, viepiù nell'ottica della promozione di un suo pieno inserimento nella società attraverso la valorizzazione delle capacità degli studenti.

Va poi rammentato che l'articolo 14, comma 1, della legge 328/2000, ha previsto che i Comuni, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale finalizzato a realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità "nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro".

Attraverso la predisposizione del progetto individuale si realizza, quindi, una presa in carico della persona con disabilità a cui partecipano sinergicamente tutte istituzioni competenti - Comuni, ASL e istituti scolastici - nell'ottica di una visione in chiave unitaria dei bisogni dell'individuo e dell'integrazione dei diversi interventi previsti in suo favore.<sup>22</sup>

Lungo tale linea si pone, da ultimo, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66<sup>23</sup>, il quale stabilisce, all'art. 3, che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata ai sensi della L. 3 marzo 2009, n. 18).

---

22. Riconducibile, come è stato osservato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 12 aprile 2013, n. 440), "al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell'ICF ("International Classification of Functioning"), pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002".

23. "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107").

In particolare, dispone il comma 5 del succitato articolo 3, che gli Enti Territoriali, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale come previsto dall'articolo 13, comma 3, della L. 104/1992, nonché dall'art. 139, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.<sup>24</sup>

L'effettività del diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità, che si declina nel sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso il Piano individuale, si confronta, inevitabilmente, con le scelte di bilancio assunte da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte.

La regola dell'equilibrio finanziario imposta dall'articolo 81 della Costituzione, nuova formulazione, anche agli enti territoriali deputati all'erogazione di servizi alla persona, è destinata, dunque, a confliggere sempre più spesso con il soddisfacimento dei diritti che "costano" in quanto comportano forti implicazioni in termine di allocazione di risorse disponibili.<sup>25</sup>

A questo proposito va, dunque, rammentata la giurisprudenza della Corte costituzionale che, a partire dalla decisione n. 80 del 2010, assunta in tema di istruzione delle persone con disabilità, ha affermato importanti regole interpretative, conformi al dettato contenuto nell'articolo 38 della Costituzione, che costituiscono irrinunciabile punto di riferimento per l'attività amministrativa degli Enti Locali.

Il Giudice delle leggi ha, infatti, evidenziato come, nel giudizio di bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze finanziarie, debba prevalere il "nucleo indefettibile delle garanzie" connesso ai diritti fondamentali della persona. E che l'effettività del diritto "non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo" in quanto "il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio".

La discrezionalità nell'allocazione delle risorse economiche trova quindi un limite dal momento che, come ci insegna autorevolmente la Corte costituzionale, deve essere "la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".

---

24. Tuttavia, l'attuazione di tale disposizione, introdotta con l'art. 3, comma 1, lett. d), n. 2) Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96, è subordinata alla conclusione dell'accordo che dovrà assumere la Conferenza unificata in ordine a modalità e standard qualitativi.

25. Cfr. Relazione annuale del Difensore civico anno 2017.

In linea con tale insegnamento, anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di statuire il principio per cui “una lettura sistematica delle disposizioni” [...] induce ragionevolmente ad affermare” che le condizioni delle persone con disabilità “devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” e che “le misure da approntarsi devono essere calibrate ai precisi bisogni dell’alunno affetto da disabilità”.<sup>26</sup>

In particolare, con riferimento all’assistente alla comunicazione e all’integrazione, il Consiglio di Stato, con decisione n. 3104 del 2009, ha affermato che “l’organizzazione dell’attività di sostegno socioassistenziale da parte degli enti locali [...] non possa in via di fatto comprimere o vulnerare quel diritto all’educazione, all’integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria.

Pertanto, le attività integrative di valenza socioeducativa (e tra queste il supporto individualizzato dell’educatore a favore dello studente con disabilità) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno.

#### 6.2.2. La segnalazione pervenuta agli Uffici.

Il padre di un minore con disabilità e necessità di sostegno intensivo, frequentante la scuola primaria, ha richiesto l’intervento della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, evidenziando che il Piano Educativo Individualizzato prevedeva l’assegnazione di 15 ore di assistenza alla comunicazione e all’integrazione, da svolgersi, considerate le esigenze specifiche dell’alunno, mediante l’individuazione di un Operatore Sociosanitario.

In particolare, il genitore aveva segnalato che il Comune di residenza aveva provveduto ad assegnare solo cinque ore adducendo di non avere risorse finanziarie sufficienti.

La questione, inerendo alla tutela del minore in condizione di disabilità e alla garanzia del principio di buona amministrazione, è stata quindi trattata dal Difensore civico, congiuntamente alla Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

---

26. Consiglio di Stato sezione VI n. 2626 del 2017 e n. 2698 del 2017.

Gli organi di Garanzia, pertanto, sulla base della normativa vigente in materia di assistenza scolastica, hanno avviato un'interlocuzione con l'Istituto scolastico e il Comune di residenza del segnalante, formulando le seguenti osservazioni.

### 6.2.2 I rilievi degli Organi di Garanzia

La legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", ha istituito il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025 "al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità" (art. 1 comma 210).

Tra le finalità del fondo, in particolare, è previsto (art. 1 comma 213, lettera a) il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel caso in cui l'alunno assistito frequenti una scuola in un comune diverso da quello di residenza, inoltre, come evidenziato dal Ministero per la disabilità (<https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/fondo-per-l-assistenza-all-autonomia-e-alla-comunicazione-degli-alunni-con-disabilita-pubblicate-le-faq/>) "l'utilizzo delle somme assegnate dovrà comunque tenere conto dell'esigenza di assicurare o potenziare il servizio nei confronti dell'alunno frequentante non residente".

A tal fine, infatti, i decreti interministeriali 14 agosto 2023 e 9 settembre 2024 hanno previsto espressamente (art. 1, comma 4) che "i Comuni possano trasferire le risorse ad Enti cui sia delegata l'erogazione del servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione e che possano, altresì, trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio".

Con questa esplicita disposizione si è inteso, quindi, confermare una facoltà di cui sono titolari i Comuni e fornire indicazioni in riferimento ai casi in cui i costi del servizio siano sostenuti da Comuni diversi (per esempio quelli di residenza) da quelli ove hanno sede gli istituti scolastici in cui gli studenti sono iscritti.

Quanto alla competenza del Comune, con riguardo all'individuazione di Operatore Socio-Sanitario per il minore, è stato ribadito che il DPR 616/1977 (articoli 42-45), la L. 104/1992 (art. 13 commi 1 e 3), il d.lgs. 112/1998 (art. 139 comma 1 lettera c) e, da ultimo, il Dlgs n. 66/2017 (art. 3), dispongono che l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione costituisce obbligo esclusivo degli enti locali.

Inoltre l'articolo 6 comma 2, lett. b) della L. 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro sui servizi sociali), riconducendo al Comune le funzioni amministrative in materia di interventi sociali e di servizi alla persona, ha attribuito a quest'ultimo le competenze relative all'erogazione di tutti i servizi sociali nonché delle attività assistenziali; restando, quindi, assegnata al personale scolastico ATA, solamente, l'assistenza di base degli studenti con disabilità.

Infine, è stato rilevato che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale e amministrativa, le esigenze di bilancio non possono considerarsi prevalenti rispetto al diritto all'istruzione, all'educazione e all'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, per cui occorrono da parte dei Comuni, interventi organizzativi e contabili idonei all'individuazione delle risorse necessarie a garantire l'assistenza.

### **6.3 La collaborazione del Difensore Civico sul tema dell'accesso alle prestazioni sociali per figli a carico**

È proseguita nel corso dell'anno 2024 la collaborazione del Difensore civico con la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza sul tema dell'accesso ai contributi economici erogati da INPS per i figli minori a carico.

In particolare, gli Organi di garanzia hanno avviato, alla luce delle segnalazioni pervenute, interventi per sollecitare l'erogazione dell'Assegno Unico Universale a favore di genitori affidatari.

#### **6.3.1 La normativa in materia di Assegno Unico Universale**

Con D.lgs. 230/2021 recante *“Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”*, è stato introdotto a decorrere dal 1° marzo 2022 l'Assegno Unico Universale quale beneficio economico attribuito, mensilmente, ai nuclei familiari e parametrato alla condizione economica degli stessi (in base all'indicatore della situazione economica equivalente ISEE), per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età e, senza limiti di età, per i figli in condizione di disabilità.

La caratteristica peculiare di questa prestazione sociale consiste nella sua base “universalistica” poiché l'erogazione è garantita per i figli a carico indipendentemente dalla posizione lavorativa dei genitori, (dipendenti – pubblici o privati – autonomi, inoccupati) e, a prescindere, dalla situazione reddituale.

Inoltre, l'introduzione di questa misura sostituisce una pluralità di provvidenze (tra cui il *bonus bebè*, il *bonus mamma domani*) racchiudendo in uno strumento unico i sostegni

### 6.3.2 Le segnalazioni pervenute agli Uffici

Si è rivolto all'Ufficio della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza il padre affidatario di una minore lamentando di non avere ricevuto l'Assegno Unico universale per l'anno 2022, eccetto che per il mese di marzo dello stesso anno.

La questione, inerendo alla tutela del minore e della famiglia affidataria, nonché alla garanzia del principio di buona amministrazione, è stata trattata dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza congiuntamente al Difensore civico.

Al riguardo, gli Organi di garanzia hanno provveduto a richiedere informazioni alla sede INPS competente che evidenziava “lo stato di decadenza” della domanda di Assegno Unico Universale in quanto non risultava soddisfatto il requisito del “carico del figlio”.

### 6.3.3 I rilievi dei Garanti

Sulla base della risposta fornita dalla sede INPS i Garanti hanno evidenziato alcune incongruenze nella procedura e nel riconoscimento del diritto al contributo, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- il minore risultava affidata al segnalante a far data dal 2021 (come da Decreto del Tribunale);
- il contributo economico era stato regolarmente erogato per il mese di marzo 2022 sulla base dell'ISEE presentato il 25 gennaio 2022 da cui la minore risultava a carico dell'affidatario.

Per tale ragione, gli Organi di garanzia richiedevano alla sede INPS di valutare la possibilità di un intervento a livello centrale per superare le incongruenze rilevate.

La suddetta sede, accogliendo la richiesta dei Garanti, richiedeva la correzione/rettifica a livello centrale per sbloccare la decadenza dell'istanza presentata dai genitori affidatari.

La richiesta, tuttavia, dava esito negativo in quanto la minore non risultava a carico dei genitori affidatari, bensì del genitore biologico in virtù della attestazione ISEE presentata da quest'ultimo il 17 marzo 2022. Dichiarazione, questa, che non poteva essere, in alcun modo, modificata attraverso la procedura di erogazione dell'Assegno Unico.

Inoltre, i genitori affidatari avevano presentato dichiarazione ISEE per l'anno 2022 ben oltre il termine del 30.06.2022, previsto dalla normativa.

Questi Organi di garanzia hanno appurato, quindi, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decadenza dalla domanda di erogazione di assegno unico per l'anno 2022.

In data 17 marzo 2022, tuttavia, come riferito dalla sede INPS interpellata, il genitore biologico del minore aveva presentato un ISEE in cui il minore stesso risultava ancora inserito nel nucleo familiare.

Per tale ragione "l'istanza decadeva" automaticamente ogni qual volta veniva elaborata in quanto il sistema prendeva come riferimento l'ISEE presentato dal genitore biologico, sia pure per fini diversi dall'erogazione dell'Assegno Unico.

Solamente in data 5 settembre 2022 (oltre il termine del 30 giugno) il genitore affidatario presentava ISEE, nel quale il minore risultava a carico e, conseguentemente, INPS provvedeva all'erogazione del beneficio economico per i mesi successivi.

Gli organi di garanzia, quindi, hanno rilevato come la difficoltà della sede INPS ad individuare le cause della decadenza abbia ritardato la definizione del procedimento nei termini di legge e conseguentemente impedito l'erogazione dell'Assegno Unico dell'ISEE dal mese di aprile 2022



## 7. LE PERSONE DI MINORE ETÀ E LE RELAZIONI FAMILIARI

### 7.1 I dati demografici<sup>27</sup>


Di seguito riportiamo i dati demografici relativi alla regione Piemonte e in relazione con il Nord Ovest e le restanti aree del Paese.

In particolare, si osservino i numeri relativi alla natalità, all'età media della popolazione e all'incidenza delle persone di minore età sul totale della popolazione regionale.

#### POPOLAZIONE RESIDENTE – DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA IN NUMERI ASSOLUTI

Provincia	maschi	femmine	totale
AL	199.546	207.483	407.029
AT	102.187	105.123	207.310
BI	81.676	86.581	168.257
CN	289.791	291.885	581.676
NO	178.699	185.779	364.478
TO	1.075.175	1.132.698	2.207.873
VC	81.329	84.549	165.878
VCO	74.785	78.416	153.201
Totale Piemonte	2.083.188	2.172.514	4.255.702

#### POPOLAZIONE RESIDENTE - DISTRIBUZIONE IN % PER PROVINCIA




<sup>27</sup> Fonte ISTAT

NB i dati relativi al termine dell'annualità 2023, riferiti nelle tabelle dell'Istituto al 1° gennaio 2024, sono dati da considerare presunti, in attesa di successivo consolidamento.

**POPOLAZIONE RESIDENTE – ANDAMENTO PER PROVINCIA IN NUMERI ASSOLUTI NEGLI ANNI 2019-2024**

Provincia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AL	420.300	417.288	409.392	407.264	406.494	406.385
AT	213.504	212.010	209.390	208.286	207.951	207.239
BI	175.341	174.170	170.724	170.027	169.106	168.583
CN	587.213	586.113	581.798	580.155	580.736	581.631
NO	365.773	364.980	362.925	361.916	362.502	363.482
TO	2.238.663	2.230.946	2.219.206	2.208.370	2.204.632	2.204.837
VC	170.493	169.390	166.584	166.083	165.892	165.704
VCO	157.278	156.320	154.926	154.249	154.038	153.762
Tot. Piemonte	4.328.565	4.311.217	4.274.945	4.256.350	4.251.351	4.251.623

**POPOLAZIONE RESIDENTE ANNI 2019-2024  
DECREMENTO IN % PER PROVINCIA**




Con riferimento a queste prime due tabelle, e ai due relativi grafici, si noti l'incidenza della popolazione residente nella Città metropolitana di Torino, che rappresenta più del 50% del totale regionale, in lievissimo ma costante aumento (dal 51,7% del 2019 all'attuale 51,9%).

Per quanto attiene al trend di decrescita, questo è meno evidente nelle province di Novara e Cuneo e più sensibile in quelle di Vercelli, Asti e Alessandria, con un picco nel territorio del biellese che perde in 5 anni il 4% della sua popolazione.

POPOLAZIONE RESIDENTE –	Popolazione	POPOLAZIONE RESIDENTE –	Popolazione
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	122.714	Calabria	1.832.147
Molise	287.966	Toscana	3.660.834
Basilicata	529.897	Puglia	3.874.166
Umbria	851.954	Piemonte	4.255.702
Trentino Alto Adige/Südtirol	1.086.095	Emilia-Romagna	4.465.678
Friuli-Venezia Giulia	1.194.095	Sicilia	4.779.371
Abruzzo	1.268.430	Veneto	4.851.851
Marche	1.481.252	Campania	5.575.025
Liguria	1.509.908	Lazio	5.710.272
Sardegna	1.561.339	Lombardia	10.035.481
<b>Totale Italia</b>			<b>58.934.177</b>


#### POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA DISTRIBUZIONE IN % PER REGIONE




Per quanto attiene alla distribuzione della popolazione residente su base regionale, il Piemonte si conferma essere la settima regione più popolosa del Paese.

Nel grafico seguente si dà atto del trend del tasso di natalità in Piemonte, confrontato con l'andamento nelle macro-zone del Nord, del Nord Est e dell'intero Paese.

Si noti come la decrescita delle nascite segua ovunque una tendenza analoga, con valori di riferimento che però discostano notevolmente la nostra Regione dall'insieme degli altri territori di riferimento, collocandola tra le ultime in Italia.



**INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE MINORENNE  
IN % SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**




Nella raffigurazione immediatamente precedente si rappresenta l'incidenza della popolazione minorenni sul totale della popolazione residente.

Anche in questo caso il Piemonte si conferma come la Regione nella quale, anche in raffronto con macro-territori coerenti, quali quello del Nord e del Nord Ovest, la presenza di residenti under 18 è decisamente più contenuta.


Di seguito si rappresenta il medesimo dato, suddiviso per provincia.

Si evidenzia come la provincia di Cuneo rimanga stabilmente il più giovane territorio regionale, all'opposto di quella di Biella dove si registra la percentuale più bassa di residenti minorenni.




Nel grafico seguente si dà atto dell'andamento dell'età media in Italia, in costante crescita dal 2001, primo dato di riferimento assunto ai fini della presente analisi.

Si noti come, con un trend speculare rispetto a quello precedentemente indagato circa la natalità, si conferma la tendenza del Piemonte ad un costante invecchiamento, con valori di riferimento superiori a quelli delle macro-aree del Nord e del Nord Ovest (tra loro pressoché coincidenti) e del territorio nazionale preso nel suo insieme.




Come più volte evidenziato nel corso di questo paragrafo, la provincia di Cuneo si conferma la più giovane, con un'età media attestata ai 46,3 anni, e quella di Biella la più anziana, con un'età media attestata appena al di sotto dei 50.



Per maggiore completezza si è inteso rappresentare tale dato, riferito all'intero Piemonte, anche per singolo anno di età.

Appare evidente la consistenza numerica della popolazione ricompresa nella fascia tra i 45 e i 78 anni ed emerge il consolidato elemento della longevità femminile. Si noti infatti come il numero delle donne anziane appartenenti a ciascun anno della fascia 78-85 superi quello delle bambine e delle ragazze appartenenti a ciascun anno della fascia 0-25.

# DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE PER GENERE ED ETÀ



Analogamente, proponiamo i dati demografici riguardanti la popolazione straniera residente nella nostra regione.


Come dimostrano i numeri, questa si distribuisce sul territorio piemontese ricalcando il dato della popolazione generale, di cui alle pagine precedenti di questo stesso paragrafo.

Si conferma l'incidenza dei residenti nell'area della Città metropolitana di Torino, anche nel caso degli stranieri, nettamente al di sopra del 50% sul totale dell'intera regione, a testimonianza della forza attrattiva del capoluogo e del suo hinterland.

Del pari, si noti come i territori meno popolati in termini assoluti (e segnatamente le province di Biella e del VCO) risultino anche i meno attrattivi per la popolazione di origine straniera.

Provincia	maschi	femmine	totale
AL	26.222	25.276	51.498
AT	12.094	11.817	23.911
BI	5.628	5.968	11.596
CN	33.400	30.473	63.873
NO	20.207	20.267	40.474
TO	113.509	115.825	229.334
VC	8.854	8.636	17.490
VCO	5.008	5.678	10.686
<b>totale Piemonte</b>	<b>224.922</b>	<b>223.940</b>	<b>448.862</b>


**POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE - DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA**



Regione	maschi	femmine	totale
Piemonte	224.922	223.940	448.862
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	4.265	4.718	8.983
Liguria	84.532	79.595	164.127
Lombardia	613.961	616.401	1.230.362
Trentino Alto Adige/Südtirol	51.874	54.342	106.216
Veneto	252.655	254.832	507.487
Friuli- Venezia Giulia	61.365	61.850	123.215
Emilia-Romagna	280.572	289.374	569.946
Toscana	216.759	223.030	439.789
Umbria	42.184	48.403	90.587

Marche	66.837	69.689	136.526
Lazio	325.378	330.165	655.543
Abruzzo	44.842	46.328	91.170
Molise	8.120	6.494	14.614
Campania	145.623	134.460	280.083
Puglia	84.013	72.735	156.748
Basilicata	15.234	12.125	27.359
Calabria	55.177	51.108	106.285
Sicilia	114.356	94.791	209.147
Sardegna	27.537	27.840	55.377
<b>totale Italia</b>	<b>2.720.206</b>	<b>2.702.220</b>	<b>5.422.426</b>


#### POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN ITALIA DISTRIBUZIONE IN % PER REGIONE



Nella tabella precedente e nel relativo grafico si è inteso rappresentare, in valori assoluti e in termini percentuali, la distribuzione della popolazione straniera residente nelle diverse regioni italiane.

Si evince come il Piemonte figuri la quinta regione del Paese in termini di attrattività della popolazione straniera stabile: i cittadini stranieri residenti costituiscono infatti l'8,3% del totale dei cittadini stranieri residenti in Italia.


Di seguito si dà atto, invece, dell'incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione residente. Rispetto a questo indicatore il Piemonte è la settima regione del Paese, attestandosi il dato della presenza stabile di cittadini stranieri al 10,5% del totale della popolazione residente.




Nei grafici seguenti, infine, si dà conto dell'incidenza della popolazione straniera di minore età sul totale della popolazione straniera residente e sul totale della popolazione minorenni complessiva.

Si è inteso rappresentare il maggior peso dei residenti stranieri appartenenti alla fascia 0-18, che in Piemonte si attesta al 20% del totale della popolazione straniera residente, rispetto al medesimo dato riferito alla popolazione generale che si attestava, come espresso in precedenza, al 14%.

Si è inoltre voluto raffigurare l'incidenza dei minorenni stranieri, che rappresentano nella nostra regione oltre il 15% dell'intera popolazione minorenni piemontese. Si confronti a tale proposito l'istogramma precedente che ferma al 10,5% il peso della popolazione straniera nel suo complesso rispetto al totale della popolazione residente in Piemonte.





## 7.2 La partecipazione a tavoli regionali

Sono proseguiti, nel corso del 2024, le attività dei tavoli e dei gruppi di lavoro regionali in questa materia.

Si segnalano, in particolare, il Tavolo tecnico a prevenzione di bullismo e cyberbullismo e il Tavolo sui requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture residenziali e semi residenziali per minori.

### 7.2.1. Il Tavolo tecnico regionale prevenzione bullismo e cyberbullismo

Nel corso del 2024 è proseguita inoltre l'attività, avviata nel 2023 e della quale si è dato conto nella precedente Relazione, del Tavolo tecnico regionale prevenzione bullismo e cyberbullismo, in ottemperanza alla previsione di cui alla legge regionale 2/2018 *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*.

Il Tavolo, oltre al Garante e al Settore Difensore civico e Garanti del Consiglio regionale, è composto da rappresentanti della Regione (Direzione Sanità e Welfare, Direzione Istruzione, Formazione e lavoro, Direzione della Giunta regionale-Settore Contratti, polizia locale e sicurezza

integrata), dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e del Comitato regionale per le comunicazioni.

Istituito per prevenire, contrastare e monitorare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promuovendo una cultura del rispetto e della cittadinanza digitale responsabile, il Tavolo è stato incaricato di elaborare un piano regionale di interventi, con l'obiettivo di integrare le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Oltre alla condivisione di buone prassi, il Tavolo promuove la condivisione di esperienze e buone pratiche tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di ottimizzare gli interventi. Inoltre, raccoglie e analizza dati sul fenomeno, permettendo di monitorare l'evoluzione del bullismo e cyberbullismo nel territorio regionale e mirando altresì a individuare strategie e interventi per prevenire il disagio giovanile che spesso sfocia in episodi di bullismo e cyberbullismo.

Il Tavolo opera, infine, per promuovere una cittadinanza digitale responsabile, educando i giovani a un uso consapevole della rete e dei social media.

Dopo aver raccolto, presso tutti i partecipanti al Tavolo, informazioni circa le azioni svolte sul territorio a partire dal 2018, è stato definito lo stato dell'arte attuale che ha consentito di procedere alla stesura del Piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo. In tale contesto il Garante, nell'ottica della funzione di promozione dell'Organo di Garanzia, ha avanzato alcune osservazioni e proposto possibili azioni da inserire in una visione prospettica futura del piano:

- 1) Incrementare la diffusione degli strumenti normativi già esistenti (es. il referente per il bullismo) che, come emerge dalle ricerche citate, risultano spesso poco conosciuti dagli studenti. Programmare azioni di sensibilizzazione e informazione;
- 2) Sottolineare, nell'ambito delle attività formative rivolte agli insegnanti, l'importanza di intervenire prontamente per affrontare i casi di bullismo che possano verificarsi all'interno della classe. Dalle risultanze della ricerca "Monitoraggio Bullismi" emerge infatti la presenza strutturale e non sporadica degli atti di prevaricazione nelle relazioni vissute nei gruppi di pari. Come specificato è diffusa tra gli intervistati l'idea che gli atti di prevaricazione siano elementi pervasivi della vita di relazione delle persone più giovani. Si tratta di un aspetto rilevante in quanto si riverbera sul senso di sicurezza relazionale e sul

benessere delle studentesse e degli studenti intervistati. Inoltre, sia da tale ricerca sia da quella svolta attraverso la Piattaforma Elisa emerge un divario tra i casi “dichiarati” dai ragazzi e quelli percepiti dagli insegnanti.

Tali circostanze sono state peraltro appurate anche nel corso dell’istruttoria di alcune segnalazioni ricevute da questo Ufficio.

È importante, quindi, che anche tra le azioni programmate venga sottolineato tale aspetto e vengano indicate modalità di intervento dirette, tra le quali appunto la miglior calibrazione possibile della formazione agli insegnanti e la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti.

- 3) Diffusione della conoscenza dei diritti delle persone di minore età e della possibilità di chiedere aiuto ad un adulto di riferimento o ad una istituzione (es. GIA) anche se non si è raggiunta la maggiore età. Anche attraverso lo sviluppo delle varie fasi del progetto europeo Children Digi Core, di cui si è dato conto nelle precedenti Relazioni, si è confermata l’idea che i ragazzi spesso non siano consapevoli dei propri diritti, non riescano a comprendere quando uno di tali diritti venga violato e non abbiano consapevolezza della possibilità di rivolgere una richiesta di aiuto o di segnalare un evento negativo proprio o dei propri pari anche se sono ancora minorenni. Sarebbe importante quindi ulteriormente incrementare le attività di sensibilizzazione e informazione sulla tematica.

Il Piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo 2025-2027 è stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 17/12/2024, e dal Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 14/10/2025.

#### **7.2.2 Tavolo di lavoro revisione requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture residenziali e semi residenziali per minori**

Il gruppo di lavoro, istituito con DGR n. 5-8091 del 22.01.2024, in attuazione di quanto previsto all’art. 10, comma 8, della l.r. 17/2022, ha per obiettivo la revisione dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture residenziali e semi residenziali per minori, fatto salvo il progressivo superamento dei presidi 0/5 anni come previsto dall’articolo 3 e tenendo conto che i presidi per minori si articolano in fasce d’età.

Oltre alla partecipazione del Garante per l'infanzia, il gruppo di lavoro ha visto l'intervento di rappresentanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori, del Centro Giustizia Minorile, di Confcooperative, della Lega Cooperative, del Coordinamento madre bambino, del Coordinamento Enti gestori funzioni socioassistenziali, del Coordinamento Enti gestori funzioni socioassistenziali, del Coordinamento Enti gestori funzioni socioassistenziali, dell' ASL Città di Torino, e della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda le strutture per MSNA, quelle principalmente utilizzate sono quelle normate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2020, n. 4-1088, quindi: -accoglienze comunitarie - gruppi appartamento che in generale rispondono bene ai bisogni dei MSNA, in particolare per la presenza di figure come mediatori e oss.

Considerato l'aumento di situazioni complesse (MSNA con problemi di devianza, oppositività, uso di sostanze, aggressività), durante i lavori del gruppo è emerso che sarebbe necessario prevedere una tipologia di struttura intermedia, una sorta di "accoglienza comunitaria rinforzata", in cui prevedere, a fronte di una retta più alta, l'aumento del personale di supporto. Rispetto alle figure professionali previste dall'attuale normativa, sarebbe auspicabile aggiungere nell'organico un operatore dell'accoglienza/addetto all'assistenza, che potrebbe essere un peer, oppure un connazionale con esperienza.

Rispetto ai requisiti strutturali, dal confronto con gli operatori del settore è emerso che sarebbe anche da rivedere la metratura pro capite, perché attualmente troppo restrittiva. A fronte dell'aumento di MSNA da collocare, è capitato spesso di dover rinunciare a strutture disponibili per questioni di qualche centimetro.

### **7.3 Le persone di minore età fuori famiglia<sup>28</sup>**

Si riportano di seguito i numeri dei minori temporaneamente fuori dal contesto familiare con riferimento all'anno 2024, distribuiti per Ente gestore di riferimento e tipologia dell'accoglienza e comprensivi di quelli ospitati fuori regione ma a carico del nostro sistema pubblico, a causa della carenza in Piemonte di presidi di accoglienza adeguati alle specifiche situazioni.

---

<sup>28</sup> Fonte Direzione Welfare della Regione Piemonte – Anno di riferimento 2024.

In questa prima tabella e nei corrispondenti due grafici si dà conto delle persone di minore età collocate temporaneamente in una struttura residenziale per minori (Comunità educative residenziali, Casa-famiglia per minori, Comunità terapeutica per minori, Comunità riabilitativa psicosociale per minori) in ragione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria o sulla base di accordi di carattere extragiudiziale.

Con riferimento ai dati generali relativi alla popolazione minorile di cui al paragrafo 7.1 di questo capitolo, si rappresenta un andamento disomogeneo nelle province e nella Città metropolitana di Torino quanto all’incidenza di questi collocamenti in struttura in relazione al rispettivo peso dei residenti under 18, fermo restando che tale incidenza si attesta in ogni caso all’interno del ristretto range compreso tra lo 0,24% della provincia del VCO e lo 0,73% di quella di Novara.

<b>ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>	<b>PROV.</b>	<b>Numero totale di minori accolti nei servizi residenziali sul territorio regionale al 31.12.2024</b>	<b>Numero totale di minori accolti nei servizi residenziali fuori regione al 31.12.2024</b>	<b>COMPLESSIVO minori in struttura per Ente Gestore</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li dei Comuni dell'Alessandrino - C.I.S.S.A.C.A ALESSANDRIA	AL	30	2	<b>32</b>
Unione Montana Suol D'Aleramo convenzionata con comuni dell'Acquese (ASCA) – PONTI	AL	2	0	<b>2</b>
ASL AL - Servizio Socio Assistenziale - Distretto di CASALE MONFERRATO	AL	13	5	<b>18</b>
Consorzio Servizi Sociali Ovadese - C.S.S. Ovadese OVADA	AL	20	0	<b>20</b>
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. TORTONA	AL	3	7	<b>10</b>
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - C.S.P. del Novese NOVI LIGURE	AL	7	1	<b>8</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI ALESSANDRIA</b>		<b>75</b>	<b>15</b>	<b>90</b>


Comune di ASTI	AT	30	0	<b>30</b>
Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali - CO.GE.SA. ASTI	AT	21	0	<b>21</b>
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Asti Sud - C.I.S.A Asti Sud NIZZA MONFERRATO	AT	32	0	<b>32</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI ASTI</b>		<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - I.R.I.S. BIELLA	BI	47	8	<b>55</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale - CISSABO COSSATO	BI	6	0	<b>6</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI BIELLA</b>		<b>53</b>	<b>8</b>	<b>61</b>
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese – CUNEO	CN	41	8	<b>49</b>
Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero – ALBA	CN	14	0	<b>14</b>
Convenzione per la gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali Ambito di Bra - c/o BRA	CN	8	0	<b>8</b>
Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana - Alta Valle Bormida - CEVA	CN	6	2	<b>8</b>
Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese - C.S.S.M. MONDOVI'	CN	9	1	<b>10</b>
Consorzio Monviso Solidale - FOSSANO	CN	48	0	<b>48</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI CUNEO</b>		<b>126</b>	<b>11</b>	<b>137</b>
Comune di NOVARA	NO	96	50	<b>146</b>
Comuni convenzionati di Arona - c/o ARONA	NO	7	5	<b>12</b>

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - C.I.S.A.S. CASTELLETO SOPRA TICINO	NO	6	1	7
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S. BORGOMANERO	NO	1	4	5
Consorzio Intercom.le per la Gestione dei Servizi Socio Ass.li dell'Ovest-Ticino - C.I.S.A. Ovest Ticino	NO	24	4	28
<b>TOTALE PROVINCIA DI NOVARA</b>		<b>134</b>	<b>64</b>	<b>198</b>
Comune di TORINO	TO	316	1	317
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S-A.C. CALUSO	TO	4	0	4
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. 31 CARMAGNOLA	TO	6	0	6
Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Chierese - C.S.S-A.C. CHIERI	TO	29	0	29
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. CHIVASSO	TO	17	1	18
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - C.I.S. CIRIE'	TO	37	2	39
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - C.I.S.S.38 CUORGNE'	TO	23	0	23
Unione dei Comuni Nord Est Torino - SETTIMO TORINESE	TO	22	0	22
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di Susa e Sangone - CON.I.S.A. SUSAS	TO	20	0	20


Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A GASSINO TORINESE	TO	9	0	9
Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) - IN.RE.TE. IVREA	TO	18	0	18
Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia - MONCALIERI	TO	17	0	17
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. NICHELINO	TO	24	0	24
Consorzio Intercomunale di Servizi - C.I. di S. ORBASSANO	TO	10	1	11
Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca - PEROSA ARGENTINA	TO	8	0	8
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - C.I.S.S.A. PIANEZZA	TO	7	3	10
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. PINEROLO	TO	15	2	17
Consorzio Ovest Solidale	TO	18	0	18
<b>TOTALE PROVINCIA DI TORINO</b>		600	10	610
Comuni convenzionati c/o VERCELLI	VC	34	3	37
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di Assistenza Sociale - C.I.S.A.S. SANTHIA'	VC	9	0	9
Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale - C.A.S.A. GATTINARA	VC	2	0	2
Unione Montana dei Comuni della Valsesia - VARALLO	VC	5	1	6
<b>TOTALE PROVINCIA DI VERCELLI</b>		50	4	54

Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano - C.S.S.V. VERBANIA	VCO	12	5	<b>17</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S. CUSIO OMEGNA	VCO	3	0	<b>3</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. OSSOLA DOMODOSSOLA	VCO	3	1	<b>4</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA</b>		<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>
<b>TOTALE PIEMONTE</b>		<b>1139</b>	<b>118</b>	<b>1257</b>

**MINORI ACCOLTI IN STRUTTURA PER PROVINCIA  
IN % SUL TOTALE DEI MINORI ACCOLTI IN STRUTTURA IN PIEMONTE**



**MINORI OSPITI IN STRUTTURA  
IN % RISPETTO ALLA POPOLAZIONE MINORENNE RESIDENTE**



In questa seconda tabella e nei due relativi grafici si è inteso rappresentare le persone di minore età collocate temporaneamente in una famiglia affidataria, ovvero presso parenti fino al quarto grado, in ragione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o sulla base di accordi di carattere extragiudiziale.

Anche per quanto attiene a questi collocamenti di carattere intrafamiliare o eterofamiliare e con riferimento ai dati generali relativi alla popolazione minorile, si rappresenta un andamento disomogeneo nelle province quanto all'incidenza di questi allontanamenti in relazione al rispettivo peso dei residenti under 18.

Parimenti in questo caso l'intervallo è ricompreso tra lo 0,33% di Vercelli e lo 0,72% del VCO. Si noti infine l'incidenza particolarmente bassa degli affidamenti, rispetto al totale piemontese, riguardante la Città metropolitana di Torino, attestata allo 0,39% ed inferiore alla media regionale.


<b>ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>	<b>PROV.</b>	<b>Minori in affidamento eterofamiliare a singoli e famiglie presenti al 31.12.2023</b>	<b>Minori in affidamento intrafamiliare a parenti presenti al 31.12.2023</b>	<b>COMPLESSIVO minori in affidamento per Ente gestore</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li dei Comuni dell'Alessandrino - C.I.S.S.A.C.A ALESSANDRIA	AL	43	38	<b>81</b>
Unione Montana Suol D'Aleramo convenzionata con comuni dell'Acquese (ASCA) - PONTI	AL	14	4	<b>18</b>
ASL AL - Servizio Socio Assistenziale - Distretto di CASALE MONFERRATO	AL	2	7	<b>9</b>
Consorzio Servizi Sociali Ovadese - C.S.S. Ovadese OVADA	AL	5	3	<b>8</b>
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. TORTONA	AL	5	4	<b>9</b>
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - C.S.P. del Novese NOVI LIGURE	AL	5	5	<b>10</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI ALESSANDRIA</b>		<b>74</b>	<b>61</b>	<b>135</b>

Comune di ASTI	AT	26	19	45
Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali - CO.GE.SA. ASTI	AT	12	5	<b>17</b>
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Asti Sud - C.I.S.A. Asti Sud NIZZA MONFERRATO	AT	0	2	<b>2</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI ASTI</b>		<b>38</b>	<b>26</b>	<b>64</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - I.R.I.S. BIELLA	BI	13	30	<b>43</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale - CISSABO	BI	12	13	<b>25</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI BIELLA</b>		<b>25</b>	<b>43</b>	<b>68</b>
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese – CUNEO	CN	62	26	<b>88</b>
Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero – ALBA	CN	19	14	<b>33</b>
Convenzione per la gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali Ambito di Bra - c/o BRA	CN	27	4	<b>31</b>
Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana - Alta Valle Bormida - CEVA	CN	0	1	<b>1</b>
Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese - C.S.S.M. MONDOVI'	CN	3	3	<b>6</b>
Consorzio MonvisoSolidale -FOSSANO	CN	43	30	<b>73</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI CUNEO</b>		<b>154</b>	<b>78</b>	<b>232</b>
Comune di NOVARA	NO	22	22	44
Comuni convenzionati di Arona - c/o ARONA	NO	12	11	<b>23</b>
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - C.I.S.A.S. CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	11	2	<b>13</b>
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S. BORGOMANERO	NO	14	21	<b>35</b>
Consorzio Intercom.le per la Gestione dei Servizi Socio Ass.li dell'Ovest-Ticino - C.I.S.A. Ovest Ticino ROMENTINO	NO	23	18	<b>41</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI NOVARA</b>		<b>82</b>	<b>74</b>	<b>156</b>

Comune di TORINO	TO	144	89	<b>233</b>
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S-A.C. CALUSO	TO	12	3	<b>15</b>
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. 31 CARMAGNOLA	TO	9	19	<b>28</b>
Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Chierese - C.S.S-A.C. CHIERI	TO	5	8	<b>13</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. CHIVASSO	TO	12	14	<b>26</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - C.I.S. CIRIE'	TO	14	20	<b>34</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - C.I.S.S.38 CUORGNE'	TO	16	12	<b>28</b>
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A GASSINO TORINESE	TO	18	0	<b>18</b>
Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) - IN.RE.TE. IVREA	TO	15	5	<b>20</b>
Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia - MONCALIERI	TO	10	19	<b>29</b>
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. NICHELINO	TO	5	10	<b>15</b>
Consorzio Intercomunale di Servizi - C.I. di S. ORBASSANO	TO	35	8	<b>43</b>
Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca - PEROSA ARGENTINA	TO	4	0	<b>4</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - C.I.S.S.A. PIANEZZA	TO	11	0	<b>11</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. PINEROLO	TO	19	11	<b>30</b>
Consorzio Ovest Solidale	TO	10	8	<b>18</b>
Unione dei Comuni Nord Est Torino - SETTIMO TORINESE	TO	32	3	<b>35</b>
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di Susa e Sangone - CON.I.S.A. SUSÀ	TO	15	11	<b>26</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI TORINO</b>		<b>386</b>	<b>240</b>	<b>626</b>

Comuni convenzionati c/o VERCELLI	VC	9	2	<b>11</b>
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di Assistenza Sociale - C.I.S.A.S. SANTHIA'	VC	6	2	<b>8</b>
Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale - C.A.S.A. GATTINARA	VC	5	7	<b>12</b>
Unione Montana dei Comuni della Valsesia – VARALLO	VC	5	2	<b>7</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DI VERCELLI</b>		<b>25</b>	<b>13</b>	<b>38</b>
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano - C.S.S.V. VERBANIA	VB	22	10	<b>32</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S. CUSIO OMEGNA	VB	6	14	<b>20</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. OSSOLA DOMODOSSOLA	VB	10	9	<b>19</b>
<b>TOTALE PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA</b>		<b>38</b>	<b>33</b>	<b>71</b>
<b>TOTALE PIEMONTE</b>		<b>822</b>	<b>568</b>	<b>1390</b>

**MINORI IN AFFIDAMENTO - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE  
IN % SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI DELLA REGIONE**



**MINORI IN AFFIDAMENTO  
IN % RISPETTO ALLA POPOLAZIONE MINORENNE RESIDENTE**

